

## I FLUSSI ECO-MIGRATORI TRA MITI E PAURE. INCERTEZZE GIURIDICHE NELLA GESTIONE DELLA (IN)SICUREZZA CLIMATICA\*

di Monica Raiteri\*\*

**Sommario.** 1. Annotazioni sulla storia delle migrazioni climatiche. – 2. La riscoperta della pressione climatica sui flussi migratori. – 3. La tutela dei diritti umani: un neocolonialismo delle politiche sulla sicurezza climatica e la gestione dei fenomeni migratori? – 4. Le protezioni per i migranti climatici tra amministrazione e giurisdizione. – 5. Conclusioni.

559

**1. Annotazioni sulla storia delle migrazioni climatiche.** Per le scienze sociali, e in particolare per le discipline socio-antropologiche, il tema dell'insicurezza climatica è di grande interesse perché sotteso, con alterne vicende che in questo contributo cercherò di illustrare sinteticamente, alla storia dell'umanità<sup>1</sup> e, soprattutto, perché è stato variamente utilizzato come chiave di una narrazione dei flussi migratori che si interseca, soprattutto nel XIX e nel XX secolo, con alcuni processi, su tutti il colonialismo e il progresso<sup>2</sup>, quest'ultimo divenuto oggetto-cardine della coeva indagine sociologica sul mutamento sociale. A tali processi va tuttavia imputato il (temporaneo, come vedremo) declino di quella che, per secoli, era stata la principale ricostruzione del fenomeno che la sociologia designa con l'espressione «mobilità umana» e che tecnicamente la ricerca contemporanea definisce «cross-border displacement and migration»<sup>3</sup>. Si tratta di un declino le cui motivazioni, come osserva Piguet, non possono essere trascurate e, anzi, devono divenire esse stesse oggetto di riflessione, se, nel quadro delle complesse interazioni tra natura e società, si vogliono comprendere pienamente le ragioni della riemersione di un dibattito sui nessi tra questioni ambientali e migrazioni<sup>4</sup>. Fin dall'antichità i mutamenti climatici, e le conseguenze che ne sono derivate, innanzitutto le grandi carestie, hanno costituito la spiegazione predominante del fenomeno migratorio, anteponendosi agli altri fattori esplicativi che nel tempo, e a seguito di grandi trasformazioni economico-sociali, avrebbero assunto un rilievo centrale: le cause sociali e culturali<sup>5</sup>. Come osserva nuovamente Piguet quella climatica è stata la prima forma di migrazione nella storia, alla ricerca di risorse idriche e di suoli

\* Sottoposto a referaggio.

\*\* Professore ordinario di Sociologia del diritto e della devianza – Università degli Studi di Macerata.

<sup>1</sup> E. Huntington, *Civilization and climate*, New Haven, CT, 1922.

<sup>2</sup> E. Piguet, *From "Primitive Migration" to "Climate Refugees": The Curious Fate of the Natural Environment in Migration Studies*, in *Annals of the Association of American Geographers*, 2013, 103, 1, 148-162.

<sup>3</sup> M. Scott, *Adapting to Climate-Related Human Mobility into Europe: Between the Protection Agenda and the Deterrence Paradigm, or Beyond?*, in *European Journal of Migration and Law*, 2023, 25, 54-82.

<sup>4</sup> E. Piguet, *From "Primitive Migration" to "Climate Refugees"*, cit.

<sup>5</sup> H. Kleinschmidt, *People on move: Attitudes towards and perceptions of migration in medieval and modern Europe*, Westport, CT, 2003.

fertili<sup>6</sup>, con le grandi pianure alluvionali che hanno dato vita alle civiltà cosiddette dei grandi fiumi, come risposta dell'uomo alla sua atavica incapacità di governare le forze della natura<sup>7</sup>: quindi, nel tempo, la storia delle migrazioni, inizialmente caratterizzata dal rapporto tra uomo e natura, diversamente configurato nelle concezioni occidentali, che istituiscono una dicotomia artificiale tra natura e società, che produce l'effetto di invertire la relazione tra modernità e impatto dell'ambiente naturale sulle azioni umane<sup>8</sup>, e non occidentali<sup>9</sup>, diverrà la storia delle interconnessioni tra sistemi sociali e sistemi ecologici.

Il XIX secolo segna un punto di svolta rispetto a tale impostazione: l'epoca vittoriana rappresenta, da un lato, l'apogeo delle indagini sociali sui fenomeni migratori, pur lasciando apparentemente sullo sfondo la motivazione climatica, che è invece presente nel dibattito dell'epoca, seppur declinato nei termini della (in)capacità di adattamento dei colonizzatori inglesi ai climi tropicali delle colonie<sup>10</sup>. Dall'altro lato, la sistematizzazione elaborata da Ravenstein, che giungerà ad influenzare anche le teorie contemporanee sulle migrazioni<sup>11</sup>, segna un'inversione di tendenza, relegando sullo sfondo questo tema di indagine. Il declino del nesso tra clima e migrazioni inizia nel momento in cui emerge l'idea ottocentesca di «progresso», che non solo tralascia qualsiasi attenzione alle condizioni ambientali – è iconica l'immagine della fuliggine che ammantava la Coketown descritta da Dickens in *Tempi Difficili*, città immaginaria, ma perfetta metafora delle città manifatturiere vittoriane simbolo della Rivoluzione industriale<sup>12</sup> – ma antepone la centralità dell'industrializzazione a qualsiasi necessità di tutela delle condizioni igienico-sanitarie, e fondamentalmente anche sociali: un

<sup>6</sup> «Almeno nella misura in cui anche questa non appare una delle narrazioni possibili: A. Deaton (2013), *La grande fuga. Salute, ricchezza e origini della disuguaglianza*, trad. it. Bologna, 2015, 104 mette in dubbio che il passaggio all'agricoltura abbia costituito una rivoluzione positiva, ritenendo possibile che si sia invece trattato di un «semplice» adattamento alle crescenti difficoltà di procurarsi il cibo tipiche delle società di cacciatori-raccoglitori che ha prodotto l'effetto perverso di introdurre per la prima volta disuguaglianze nell'umanità: «L'introduzione dell'agricoltura consentì di fare scorte di beni alimentari, in magazzini o in forma di animali domestici. Essa rese inoltre possibili la nascita della proprietà privata e il comparire di sacerdoti e sovrani, paesi e città, e infine della disuguaglianza all'interno delle singole comunità, e queste cose resero a loro volta il lavoro agricolo più efficiente». Cfr. anche: R. Cai, S. Feng, M. Oppenheimer, M. Pytlíkova, *Climate variability and international migration: The importance of the agricultural linkage*, in *Journal of Environmental Economics and Management*, 2016, 79, 135-151; M. Raiteri, *I diritti sull'acqua. Profili etici di una politica 'pubblica'*, in I. Fanlo Cortés, R. Marra (a cura di), *Filosofia e realtà del diritto. Studi in onore di Silvana Castagnone*, Torino, 2008, 249-258.

<sup>7</sup> E. Piguet, *From "Primitive Migration" to "Climate Refugees"*, cit.

<sup>8</sup> E. Piguet, *From "Primitive Migration" to "Climate Refugees"*, cit.

<sup>9</sup> B. de Sousa Santos, *Decolonizzare la storia*, Roma, 2023, 74; M. Vignola, *Diritti umani e pluralismo giuridico*, in R. Altopiedi, D. de Felice, V. Ferraris (a cura di), *Comprendere la sociologia del diritto*, Roma, 2022, 43-68; A. Geisinger, *Sustainable Development and the Domination of Nature: Spreading The Seed of the Western Ideology of Nature*, in *Boston College Environmental Affairs Law Review*, 1999-2000, 27, 43-73.

<sup>10</sup> D.N. Livingstone, *Tropical climate and moral hygiene: the anatomy of a Victorian debate*, in *The British Journal for the History of Science*, 1999, 32, 93-110.

<sup>11</sup> D.B. Grigg, E.G. Ravenstein and the "law of migration", in *Journal of Historical Geography*, 1977, 3, 1, 41-54; J. Day, *The process of internal migration in England and Wales, 1851-1911. Updating Ravenstein and the step-migration hypothesis*, in *Comparative Population Studies*, 2019, 44, 447-496; P. Rees, N. Lomax, *Ravenstein revisited: The analysis of migration, then and now*, in *Comparative Population Studies*, 2020, 44, 351-413.

<sup>12</sup> «Era una città di mattoni rossi, o meglio di mattoni che sarebbero stati rossi se il fumo e la cenere lo avessero permesso; [...] Era una città di macchinari e di lunghe ciminiere, dalle quali strisciavano perennemente interminabili serpenti di fumo, che non si srotolavano mai».

approccio ideologico che permarrà, dominando anche gran parte del XX secolo<sup>13</sup>. Il dibattito che si è dipanato in età vittoriana è meritevole di essere esaminato in modo più approfondito, in particolare perché la stretta intersezione con il processo di colonizzazione ha dato molto di recente luogo ad una rilettura del problema dell'acclimatemento degli Europei che è stata definita climatologia coloniale<sup>14</sup>. Si tratta di una questione che ha fortemente influenzato la visione eurocentrica ed etnocentrica di alcune aree del mondo, con ripercussioni che hanno posto le basi delle instabilità geopolitiche contemporanee<sup>15</sup>. In apparenza i vittoriani trattano le difficoltà di acclimatemento degli Europei nelle aree tropicali come un problema di carattere igienico-sanitario<sup>16</sup>, che infatti darà origine alla branca della medicina tropicale e alla fondazione della relativa London School: in realtà, tali difficoltà sottendono una delle questioni politiche e sociali che dominano l'agenda dell'Impero coloniale britannico<sup>17</sup>. Da un lato la natura inospitale dei luoghi, che impedirebbe all'uomo bianco di lavorare, prelude ad un sostanziale sfruttamento dei lavoratori autoctoni, denunciato da alcune voci, oltre che allo sviluppo delle dipendenze da sostanze che servono a sopportare, appunto, un clima incompatibile con il fisico dei colonizzatori<sup>18</sup>. Dall'altro lato la scoperta di regioni salubri – ossia dotate di un clima favorevole agli Europei – è ritenuta un'esigenza connessa alle migrazioni dalla madrepatria, che si vede costretta ad «esportare» il surplus di popolazione, secondo una prospettiva assimilabile alla tesi malthusiana<sup>19</sup>. Quella che Arnold ha definito «invenzione della tropicalità»<sup>20</sup> esprime, oltre che una evidente distanza culturale, un punto di vista che oggi possiamo indubitabilmente definire etnocentrico e che, attraverso la questione ambientale e climatica, che pure presenta interessanti profili di un ambientalismo romantico<sup>21</sup>, serve a rappresentare la visione occidentale delle differenze politiche e culturali dei colonizzatori europei rispetto alle popolazioni autoctone: una visione che passa anche attraverso la disapprovazione dell'immoralità che caratterizzerebbe tali popolazioni, i cui comportamenti contrasterebbero il tipico valore vittoriano. Si tratta di una prospettiva di «igiene morale» che serve a descrivere, e a tentare di governare, il clima tropicale ma che, nei fatti, non si differenzia dalla più esplicita definizione vittoriana di «continente nero»<sup>22</sup>, che denota un'evidente estraneità ad un linguaggio (oltre che ad azioni e

<sup>13</sup> L.M. Friedman, J. Ladinsky, *Social Change and the Law of Industrial Accidents*, in *Columbia Law Review*, 1967, 67, 1, 50-82.

<sup>14</sup> K. Reibold, *Settler Colonialism, Decolonization, and Climate Change*, in *Journal of Applied Philosophy*, 2023, 1-18; M. Mahony, G. Endfield, *Climate and colonialism*, in *Climate Change*, 2018, 9, 2: e510.

<sup>15</sup> M. Davis, *Late Victorian Holocausts: El Niño Famines and the Making of the Third World*, London and New York, 2001; trad. it. *Olocausti tardovittoriani. El Niño, le carestie e la costruzione del Terzo Mondo*, 2018.

<sup>16</sup> R. Johnson, *Tabloid Brand Medicine Chests: Selling Health and Hygiene for the British Tropical Colonies*, in *Science as Culture*, 2008, 17, 3, 249-268.

<sup>17</sup> C.C. Eldridge, *The Impulse for Expansion: The Philanthropists and the Tropics*, in Id., *England's Mission. The Imperial Idea in The Age of Gladstone and Disraeli 1868-1880*, London, 1973, 142-171.

<sup>18</sup> E. Armston-Sheret, K. Walker, *Is alcohol a tropical medicine? Scientific understandings of climate, stimulants and bodies in Victorian and Edwardian tropical travel*, in *The British Journal for the History of Science*, 2021, 54, 4, 465-484.

<sup>19</sup> T.R. Malthus (1798), *Saggio sul principio di popolazione*, Torino, 1977.

<sup>20</sup> D. Arnold, *The Problem of Nature: Environment, Culture and European Expansion*, Oxford, 1999.

<sup>21</sup> J.A. Hubbell, *Figuring Nature: Tropics of Romantic Environmentalism*, in *Studies in Romanticism*, 2018, 57, 3, 353-381.

<sup>22</sup> D.N. Livingstone, *Tropical climate and moral hygiene*, cit.; P. Brantlinger, *Victorians and Africans: the genealogy of the myth of the dark continent*, in *Critical Inquiry*, 1985, 12, 166-203.

ideologie) che in età contemporanea saranno definite *politically correct*.

Queste voci dissenzienti rimangono però isolate perché Ravenstein, esponente del pensiero politico inglese mainstream sul tema delle migrazioni, al punto che, come avremo modo di osservare, influenzerà tutta la successiva teorizzazione dei processi migratori<sup>23</sup>, e, soprattutto, della tesi che veicola la giustificazione «classica» del colonialismo, inteso come uno strumento per esportare la civiltà e «far crescere» le popolazioni coloniali, che si trovano ad uno stadio inferiore dello sviluppo umano, contrappone a queste argomentazioni una posizione apparentemente adesiva: per rendere i paesi tropicali luoghi adatti ai colonizzatori europei sarebbe necessario o modificare la costituzione fisica di questi ultimi o mutare il clima. La conclusione che Ravenstein ne trae si pone assolutamente in linea con la concezione dominante del colonialismo: «l'uomo bianco deve accontentarsi di insediarsi temporaneamente in quei luoghi per insegnare ai nativi la dignità del lavoro e condurli ad un livello più elevato di civilizzazione»<sup>24</sup>.

Le *Laws of Migration* di Ravenstein sistematizzano la costruzione politico-sociale sulle migrazioni secondo un approccio metodologico di carattere deterministico, allora molto diffuso ed oggi unanimemente rifiutato, consistente nella estrapolazione di «leggi», ovvero di regolarità statistiche, dall'osservazione empirica dei fenomeni sociali<sup>25</sup>. Pur con alcuni profili di grande modernità, come le differenze di genere, per cui «[L]e donne sembrano predominare tra i migranti a corta distanza», osservazione che porta Ravenstein a enunciare la quinta «legge»<sup>26</sup>, la connessione tra migrazioni e clima – che resta comunque legata al carattere inospitale dei luoghi, dal «clima poco attraente», continuando quindi ad esprimere una visione etnocentrica connessa al processo di colonizzazione – viene definitivamente assorbita dalle motivazioni economiche, oggetto della sua settima «legge»: «[L]eggi cattive o oppressive, tasse pesanti, un clima poco attraente, un ambiente sociale non congeniale e persino la costrizione (tratta degli

<sup>23</sup> E. Piguet, *From "Primitive Migration" to "Climate Refugees"*, cit. ricostruisce in modo articolato la coeva riflessione intorno all'influenza dell'ambiente naturale sulle migrazioni richiamando l'opera di Ratzel, *Anthropogeographie* (1882), a cui lo stesso Durkheim riconduce i fondamenti di una teoria generale delle migrazioni, e il capitolo del libro *Influences of Geographic Environment* (1911) della geografa americana Ellen Churchill Semple, dedicato a *The movement of people* nel quale affronta la questione della ricerca di una «better land, milder climate and easier conditions of living» che induce le popolazioni in movimento a stanziarsi in un ambiente completamente diverso dall'*habitat* originario.

<sup>24</sup> D.N. Livingstone, *Tropical climate and moral hygiene*, cit.

<sup>25</sup> E.G. Ravenstein, *The Laws of Migration*, in *Journal of the Statistical Society*, 1885, 48, 2, 167-227; E.G. Ravenstein, *The Laws of Migration*, in *Journal of the Royal Statistical Society*, 1889, 52, 2, 241-301.

<sup>26</sup> Tema su cui cfr. anche J. Trent, A. Steidl, *Gender and the "Laws of Migration": A Reconsideration of Nineteenth-Century Patterns*, in *Social science history*, 2012, 36, 2, 223-241. Naturalmente è ancora lontana la riflessione su differenziazione dei rischi e sulla capacità di adattamento di genere connessa all'accesso e alla gestione dell'acqua e delle risorse alimentari, per esempio nelle zone aride e idroconflittuali, dove il controllo delle risorse idriche è una delle principali strategie belliche, su cui cfr. Z. Abid, M. Abid, Q. Zafar, S. Mehmood, *Detrimental Effects of Climate Change on Women*, in *Earth Systems and Environment*, 2018, 2 537-551; D.A.L. Quagliarotti, *Negare l'acqua. La strategia dello Stato islamico per il controllo delle risorse idriche e il diritto all'acqua delle donne nel Vicino Oriente*, in *Storia Delle Donne*, 2016, 11, 1, 15-38. Così così come è ancora lontana la costruzione sociale dei *gendered rights* in un quadro in cui è preminente il ruolo delle donne nell'ambito dei processi di approvvigionamento e utilizzazione dell'acqua nonostante la loro sostanziale estromissione dai processi decisionali in tema di *management* delle risorse e di controllo dei sistemi di gestione, su cui cfr. R. Boelens, M. Zwarteveen, *Gender dimensions of water control in Andean irrigation*, in R. Boelens, P. Hoogendam (a cura di), *Water rights and empowerment*, Assen, 2002.

schiavi, trasporti), tutto ha prodotto e continua a produrre correnti migratorie...»<sup>27</sup>.

Come abbiamo osservato, a partire dall'ultimo ventennio dell'Ottocento le *Laws on Migration* diverranno una pietra miliare della teorizzazione sui fenomeni migratori ma segneranno al contempo l'arretramento della prospettiva che per secoli aveva caratterizzato lo studio dei fenomeni migratori nelle sue connessioni con i mutamenti climatici.

In Europa l'industrializzazione e il coevo sviluppo dei temi di dibattito su modernizzazione e progresso – che risente del potere esercitato dai colonizzatori, che «si sono attribuiti il diritto di decidere ciò che fosse più o meno avanzato, ... che andasse verso il progresso» e che quindi appare un fenomeno controverso, che presenta «il lato oscuro... della spoliazione»<sup>28</sup> – contribuiranno sensibilmente a mettere in secondo piano la questione ambientale, che per alcuni aspetti è considerata un effetto collaterale «positivo» di tali processi<sup>29</sup>, e certamente non un problema, neppure legato all'inquinamento ambientale, e con essa il collegamento con la mobilità umana. Le imponenti migrazioni dall'Europa verso il Nuovo Mondo diventano così il prodotto esclusivo di fattori economici e sociali quasi soltanto collegati agli eventi bellici che nel frattempo hanno occupato lo scenario geopolitico novecentesco, e il tema delle migrazioni climatiche uscirà per lungo tempo dal dibattito.

Alcune discipline, in particolare la storia<sup>30</sup> e la paleoclimatologia, pur sottolineando con grande cautela uno dei principi-cardine che guidano la metodologia della ricerca, «correlation is not causation», hanno riscoperto la chiave di lettura climatica applicandola all'interpretazione di alcuni grandi processi che hanno caratterizzato le cosiddette civiltà antiche: per citarne solo alcuni le invasioni barbariche – lessico che nell'accezione originale non ha nulla a che vedere con il concetto di aggressione, ma indica solo il processo migratorio, e che per la verità, già Tito Livio aveva individuato come controfattuale, ricordando che le invasioni dei Cimbri e dei Teutoni, e quindi la loro decisione di migrare verso sud, erano state motivate da una violenta «mareggiata» verificatasi nel Mare del Nord: una spiegazione in realtà ammantata di leggenda, secondo lo storico e geografo greco Strabone<sup>31</sup> – che hanno condotto alla caduta dell'Impero Romano<sup>32</sup>; infine, l'affermazione, ma anche la crisi, del feudalesimo<sup>33</sup>. Al contempo, tali

<sup>27</sup> E.G. Ravenstein (1889), *The Laws of Migration*, cit.; E. Piguet, *From "Primitive Migration" to "Climate Refugees"*, cit.

<sup>28</sup> B. de Sousa Santos, *Decolonizzare la storia*, cit.

<sup>29</sup> R. Black, S.R.G. Bennett, S.M. Thomas, J.R. Beddington, *Migration as adaptation*, in *Nature*, 2011, 478, 447-449.

<sup>30</sup> G. Albini, P. Grillo, B.A. Raviola (a cura di), *Il fuoco e l'acqua. Prevenzione e gestione dei disastri ambientali fra Medioevo e Età moderna*, Milano, 2022; M. Matheus, G. Piccinni, G. Pinto, G.M. Varanini (a cura di), *Le calamità ambientali nel tardo Medioevo*, Firenze, 2010.

<sup>31</sup> D. Meier, *Mareggiate e perdita di terre sulle coste del Mare del Nord nel Medioevo*, in M. Matheus, G. Piccinni, G. Pinto, G.M. Varanini (a cura di), *Le calamità ambientali nel tardo Medioevo europeo*, cit., 159-193.

<sup>32</sup> E. Huntington, *Civilization and climate*, cit.; S.E. Hakenbeck, U. Buntgen, *The Role of Drought during the Hunnic incursions into central-east Europe in the 4th and 5th c. CE*, in *Journal of Roman Archaeology*, 2022, 35, 2, 876-896; D. Fleitmann, J. Haldon, R.S. Bradley, S.J. Burns, H. Cheng, L. Edwards, C.C. Raible, M. Jacobson, A. Matter, *Droughts and Societal Change. The environmental context for the emergence of Islam in late Antique Arabia*, in *Science*, 16/06/2022, 376, 1317-1321.

<sup>33</sup> J.W. Moore, *World-ecology: a global conversation*, in *Sociologia urbana e rurale*, 2019, 120, 9-21; J.W. Moore, *Questione agraria e crisi ecologiche nella prospettiva della storia-mondo*, in *Scienze del Territorio*, 2013, 1, 247-256; P. Anderson, *Dall'antichità al feudalesimo*, Milano, 1978; D. Foraboschi, *Fattori economici nella transizione dall'antichità al feudalesimo*, in *Studi Storici*, 1976, 4, 65-100.

discipline hanno offerto una attenta ricostruzione delle modificazioni dei territori a seguito di eventi alluvionali ripetuti nel tempo, con particolare attenzione all'inondazione risalente al 17 ottobre 589 che determinò una significativa modificazione dell'intera idrografia del Basso Veneto e della Romagna, dando conto dei tentativi dei Signori di quei territori, in particolare gli Estensi, di governare le conseguenze degli eventi climatici avversi dell'epoca attraverso opere di regimentazione delle acque fluviali e di bonifica dei terreni paludosi che si erano creati a seguito del progressivo interrimento<sup>34</sup>.

**2. La riscoperta della pressione climatica sui flussi migratori.** Per lungo tempo relegati sullo sfondo delle narrazioni dei fenomeni migratori, i mutamenti climatici oggi riemergono – con alcune cautele dettate dalle narrazioni a cui si è già accennato, che saranno riprese mettendo in luce le contraddizioni che emergono, anche a livello di ipotesi di ricerca, dalle indagini empiriche – come fattore di spinta, secondo il meccanismo noto come push-pull, delle cosiddette grandi migrazioni, sia per la loro rilevanza quantitativa, sia perché utilizzati come ipotesi esplicative di grandi interrogativi che sono giunti fino a noi dal passato: per esempio, la scomparsa del popolo Maya. Diversi studiosi hanno disgiuntamente indagato l'ipotesi secondo cui la scomparsa dei Maya sarebbe riconducibile ad uno stress climatico<sup>35</sup>: «Il collasso della civiltà Maya (...) avvenne nel corso di un esteso periodo di siccità dell'area. (...) Questi dati, emersi di recente, suggeriscono che la diminuzione delle piogge (misurata su scala secolare) impose una generale sollecitazione alle risorse della regione che venne quindi aggravata dagli improvvisi episodi di siccità, in tal modo contribuendo agli stress sociali che condussero alla scomparsa dei Maya<sup>36</sup>». E ancora: «(...) un cambiamento da una agricoltura estensiva alla coltivazione intensiva del granturco che richiede la conservazione dell'acqua era stata motivata dal progressivo inaridimento del clima. I nostri risultati implicano che gli adattamenti dell'agricoltura sviluppati in risposta alle prime siccità ebbero inizialmente successo, ma fallirono quando la siccità divenne un fenomeno più marcato<sup>37</sup>».

Questo esempio rappresenta un meccanismo interpretativo «classico» della letteratura sui cambiamenti climatici, ossia la catena causale che origina da prolungati periodi di siccità. Questi ultimi dapprima provocano uno stress delle risorse disponibili, il cui depauperamento ne causa a breve/medio termine l'esaurimento, il quale, a sua volta, determina l'instabilità e, in prospettiva, la completa destabilizzazione del sistema sociale. Per esempio, è stata indagata la relazione tra siccità e guerra civile in Siria, anche se, in realtà, si tratta, appunto, di una catena causale: «climate insecurity poses a threat to the stability of civil society»<sup>38</sup>. La capacità di resilienza del sistema sociale è variabile, e varia

<sup>34</sup> M. Matheus, G. Piccinni, G. Pinto, G.M. Varanini (a cura di), *Le calamità ambientali nel tardo Medioevo*, cit.

<sup>35</sup> P.M. Douglas, M. Pagani, M.A. Canuto, M. Brenner, D.A. Hodell, T.I. Eglinton, J.H. Curtis, *Drought, agricultural adaptation, and sociopolitical collapse in the Maya Lowlands*, in *Proceedings of National Academic Science USA*, 2015, 112, 18, 5607-5612; G.H. Haug, D. Günther, L.C. Peterson, D.M. Sigman, K.A. Hughen, B. Aeschlimann, *Climate and the collapse of Maya civilization*, in *Science*, 14/3/2003, 299, 1731-1735.

<sup>36</sup> G.H. Haug, D. Günther, L.C. Peterson, D.M. Sigman, K.A. Hughen, B. Aeschlimann, *Climate and the collapse of Maya civilization*, cit. Traduzione mia.

<sup>37</sup> P.M. Douglas, M. Pagani, M.A. Canuto, M. Brenner, D.A. Hodell, T.I. Eglinton, J.H. Curtis, *Drought, agricultural adaptation, and sociopolitical collapse*, cit. Traduzione mia.

<sup>38</sup> S.L. Hsu, *Climate Insecurity*, in *Utah Law Review*, 2023, 1, 129-195, 152; J. Selby, O.S. Dahi, C. Frohlich, M. Hulme, *Climate Change and the Syrian Civil War Revisited*, in *Political Geography*, 2017, 60, 232-244; C.E. Werrell, F. Femia, T. Sternberg, *Did We See It Coming? State Fragility, Climate Vulnerability, and the Uprisings*

al variare della sua capacità adattiva, sulla quale incidono, oltre agli aspetti legati allo sviluppo, agli stress e alle risorse, anche le istituzioni sociali e governative<sup>39</sup>: nel secondo brano si esamina un tentativo di adattamento alle mutate condizioni ambientali, costituito dal passaggio da una agricoltura estensiva alla coltivazione intensiva del granturco, che produsse il solo effetto di procrastinare l'implosione definitiva del sistema. L'interrogativo che si pone è quindi: perché i Maya scomparvero, anziché mettere in atto quella che è storicamente stata la tipica risposta delle popolazioni sotto stress climatico, ossia la decisione di migrare? Non abbiamo ovviamente un riscontro, ma si tratta di un classico esempio di controfattuale, ossia: se i Maya avessero intrapreso una migrazione la loro civiltà avrebbe trovato le condizioni per sopravvivere?

La recente riscoperta della motivazione climatica della mobilità umana<sup>40</sup>, probabilmente sollecitata anche dall'ulteriore connessione con un terzo fattore, l'instabilità politica che caratterizza aree interessate da crisi ambientali di ampia portata, al punto che è stata coniata l'espressione «geopolitica del cambiamento climatico»<sup>41</sup>, sembra prendere le distanze dalla «normalità» che l'aveva contrassegnata nei secoli precedenti, in parallelo con la storia dell'evoluzione dell'uomo e delle sue scoperte<sup>42</sup>. Infatti si tratta di una rilettura che si colloca in un inedito contesto securitario che profetizza esodi di massa, diaspore, imponenti flussi migratori e spostamenti di intere popolazioni indotti dagli sconvolgimenti climatici<sup>43</sup>: una visione che, almeno secondo alcuni studiosi, sembra riflettere una visione post-coloniale (tema che sarà affrontato infra, § 3)<sup>44</sup>. L'approccio securitario intercetta sia il campo di studi delle migrazioni che quello dei cambiamenti climatici e fa da sfondo alla connessione tra ambiente e migrazioni come minaccia alla sicurezza climatica e alla connessione tra migrazioni e geopolitica del cambiamento climatico<sup>45</sup>. Da un lato questo approccio – che trova la sua sistematizzazione nelle tesi dello scienziato ambientale Myers<sup>46</sup>, e che allude alla perdita di controllo della gestione

in Syria and Egypt, in *The SAIS Review of International Affairs*, 2015, 35, 1, 29-46; P.H. Gleick, *Water, Drought, Climate Change, and Conflict in Syria*, in *Weather, Climate, & Society*, 2014, 6, 331-340.

<sup>39</sup> B. Mayer, *Environmental Migration in the Asia-Pacific Region: Could We Hang out Sometime?*, in *Asian Journal of International Law*, 2013, 3, 1, 101-36.

<sup>40</sup> K.K. Zander, H.S. Baggen, S.T. Garnett, *Topic modelling the mobility response to heat and drought*, in *Climatic Change*, 2023, 176, 42; C. Cattaneo, M. Beine, C.J. Fröhlich, D. Kniveton, I. Martinez-Zarzoso, M. Mastroiillo et al., *Human migration in the era of climate change*, in *Review of Environmental Economics and Policy*, 2019, 13, 2, 189-206.

<sup>41</sup> E. Piguet, *From "Primitive Migration" to "Climate Refugees"*, cit.

<sup>42</sup> E. Piguet, *From "Primitive Migration" to "Climate Refugees"*, cit., 151 mutua da Petersen (1958) la definizione di «primitive migration» da un lato per indicare il *background* della storia delle migrazioni e, dall'altro lato, per segnare una demarcazione tra l'«ecological push», che da millenni ha indotto la mobilità umana, e il declino dell'influenza delle condizioni ambientali sulle decisioni migratorie, motivata anche dal controllo che l'uomo ha progressivamente acquisito sulla natura a seguito del progresso tecnologico.

<sup>43</sup> E. Horn, *Biopolitica della catastrofe. Comunità di sopravvivenza, immaginario della catastrofe climatica e politiche della sicurezza*, Roma, 2021; A. Baldwin, C. Methmann, D. Rothe, *Securitizing 'climate refugees': the futurology of climate-induced migration*, in *Critical Studies on Security*, 2014, 2, 2, 121-130; A. Oels, *From 'Securitization' of Climate Change to 'Climatization' of the Security Field: Comparing Three Theoretical Perspectives*, in J. Scheffran, M. Brzoska, H.G. Brauch, P.M. Link, J. Schilling (a cura di), *Climate Change, Human Security and Violent Conflict*, Berlin, Heidelberg, 2012, 185-205; G. White, *Climate change and migration: Security and borders in a warming world*, Oxford, UK, 2011.

<sup>44</sup> B. Mayer, *Environmental Migration in the Asia-Pacific Region*, cit.

<sup>45</sup> I. Boas, *Climate Migration and Security. Securitisation as a Strategy in Climate Change Politics*, New York, 2015; E. Piguet, *From "Primitive Migration" to "Climate Refugees"*, cit., 154.

<sup>46</sup> N. Myers, *Environmental Refugees: A Growing Phenomenon of the 21st Century*, in *Philosophical Transactions: Biological Sciences*, 2002, 357, No. 1420, 609-613; S. Nespore, *I rifugiati ambientali*, in *Rivista di diritto pubblico*

dei flussi migratori da parte delle «developed countries», oltre che all'impatto dell'ambiente naturale sulle società umane<sup>47</sup> – ripropone in versione aggiornata una delle «paure» che avevano caratterizzato il Medioevo<sup>48</sup>, ma, soprattutto, sembra confliggere con l'idea che l'adattamento ai cambiamenti climatici debba essere necessariamente guidato dall'evidenza scientifica<sup>49</sup>, perché si fonda su proiezioni di dati che, almeno per il momento, non hanno trovato conferma e che riguardano il 2050<sup>50</sup>. Si tratta comunque di un approccio che, nonostante le critiche che ha suscitato<sup>51</sup>, non può essere sbrigativamente accantonato perché è stato recepito da autorevoli istituzioni internazionali di monitoraggio dei fenomeni climatici estremi. È però evidente come la narrazione delle migrazioni di massa dei rifugiati climatici veicolata dal discorso securitario abbia quantomeno sovradimensionato il fenomeno, rappresentato come un «rapidly growing and potentially destabilizing number of migrants»<sup>52</sup>, ma, di fatto, difficilmente quantificabile<sup>53</sup>, o attraverso dati genericamente riferiti a «catastrofi ambientali», che tuttavia non danno conto né della tipologia, né delle conseguenze (reversibili/irreversibili) degli eventi climatici avversi, né del tipo di migrazione intrapreso; o attraverso proiezioni di medio-lungo periodo che sono già state disattese in occasione degli step intermedi.

Dall'altro lato si tratta di un'ipotesi che si pone in conflitto con i risultati di più recenti osservazioni empiriche. Queste ultime, in antitesi alle diaspore vaticinate e ai movimenti su larga scala di popolazioni provenienti da paesi vulnerabili sotto il profilo climatico, hanno recentemente contribuito a tratteggiare il fenomeno delle cosiddette «popolazioni immobili»<sup>54</sup> e delle cosiddette «non-migrazioni ambientali»<sup>55</sup>. Con queste espressioni non

italiano, comunitario e comparato, 2007, 4, 1-10; N. Myers, *Esodo ambientale. Popoli in fuga da terre difficili*, Milano, 1998.

<sup>47</sup> E. Piguet, *From "Primitive Migration" to "Climate Refugees"*, cit., 154.

<sup>48</sup> Sul tema la letteratura è sterminata: cfr. almeno A. Giddens, *Sociologia. Un'introduzione critica*, Bologna, 1983; C. Frugoni, *Paure medievali. Epidemie, prodigi, fine del tempo*, Bologna, 2020; A. Barbero, *L'idea dello straniero in Italia*, in U. Eco (a cura di), *Storia della civiltà europea*, 2014, in [https://www.treccani.it/enciclopedia/l-idea-dello-straniero-in-italia\\_%28Storia-della-civilt%C3%A0-europea-a-cura-di-Umberto-Eco%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/l-idea-dello-straniero-in-italia_%28Storia-della-civilt%C3%A0-europea-a-cura-di-Umberto-Eco%29/); J. Delumeau, *La paura in Occidente: Storia della paura nell'età moderna*, Milano, 2018; L. Lacchè, M. Meccarelli (a cura di), *La paura. Riflessioni interdisciplinari per un dibattito contemporaneo su violenza, ordine, sicurezza e diritto di punire*, Macerata, 2019. Sulla percezione dello straniero nel mondo greco e romano cfr. M. Lentano, *Straniero*, Roma, 2021.

<sup>49</sup> M. Scott, *Adapting to Climate-Related Human Mobility into Europe*, cit.

<sup>50</sup> M. Helbing, D. Rybski, J. Schewe, S. Siedentop, M. Glockmann, B. Heider et al., *Measuring the effect of climate change on migration flows. Limitations of existing data and analytical frameworks*, in *PLOS Clim*, 2023, 2, 1, e0000078.

<sup>51</sup> G. Bettini, *Climate Barbarians at the Gate? A critique of apocalyptic narratives on 'climate refugees'*, in *Geoforum*, 2013, 45, 63-72.

<sup>52</sup> E. Fornalé, *À l'envers: Setting the Stage for a Protective Environment to Deal with 'Climate Refugees' in Europe*, in *European Journal of Migration and Law*, 2020, 22, 518-540.

<sup>53</sup> M. Marano, *La crisi climatica è una crisi umanitaria: milioni di persone sono già in fuga*, in *Dossier statistico immigrazione*, Roma, 2022, 48-53.

<sup>54</sup> M. Brottrager, J. Crespo Cuaresma, D. Knivetonm Saleem H. Ali, *Natural resources modulate the nexus between environmental shocks and human mobility*, in *Nature Communications*, 2023, 14, 1-8, 5.

<sup>55</sup> B. Mallick, L. Hunter, *Environmental non-migration: framework, methods, and cases*, in *Regional Environmental Change*, 2023, 22; B. Mallick, *Environmental non-migration: Analysis of drivers, factors, and their significance*, in *World Development Perspectives*, 2023, 29; A. Punia, R.P. Singh, N.S. Chauhan, *Drivers of Climate Migration*, in P. Singh, B. Ao, A. Yadav (a cura di), *Global Climate Change and Environmental Refugees. Nature, Framework and Legality*, Cham, 2023, 57-75; M. Moore, D. Wesslbaum, *Climatic factors as drivers of migration: a review*, in *Environment, Development and Sustainability*, 2023, 25, 4, 2955-2975; M.M. Naser, B. Mallick, R. Priodharshini

si vuole propriamente intendere una totale mancanza di reazione delle popolazioni colpite dagli eventi climatici, ma una eterogeneità degli effetti che il clima produce sulle migrazioni. Certamente il degrado ambientale, e in particolare i climi aridi e la siccità, agiscono come push factors nei confronti della decisione migratoria, e quindi della mobilità umana; ma il fenomeno climatico avverso può anche ostacolare, quando non addirittura impedire, la mobilità. Anche in questo caso non si tratta di un rapporto diretto, ma di una catena causale: l'evento climatico avverso determina una riduzione delle risorse economiche necessarie per intraprendere la migrazione. Un caso archetipico di «trapped population»<sup>56</sup>, ossia di popolazione rimasta stanziata sul territorio attinto da un evento climatico avverso, è quello del Mali, dove tra il 1983 e il 1985 a seguito di una siccità estrema le migrazioni, anziché aumentare, diminuirono in conseguenza del parallelo aumento della povertà nelle zone rurali<sup>57</sup>.

In altri termini, l'evento climatico avverso amplifica i rischi socioeconomici e produce disuguaglianze tra gruppi economicamente attrezzati, e quindi in grado di intraprendere il percorso migratorio, e gruppi la cui povertà – alimentare, energetica, ecc. – aumenta, costringendoli a rimanere stanziati sui loro territori. Queste espressioni designano poi anche un altro fenomeno, empiricamente rilevato nei territori colpiti da catastrofi ambientali: l'intrapresa del percorso migratorio solitamente non è immediata, ma procrastinata nel tempo, con un intervallo medio di circa 5 anni tra il verificarsi dell'evento climatico avverso e la partenza<sup>58</sup>. Dal punto di vista sociologico questa dilatazione temporale appare di estremo interesse perché starebbe a testimoniare l'impegno della comunità ad intraprendere strategie di adattamento finalizzate a rendere resiliente il sistema sociale ed economico: un tentativo portato fino alle sue estreme conseguenze, il cui fallimento determina la decisione conclusiva di migrare. In questa chiave la migrazione non sarebbe quindi una strategia di adattamento<sup>59</sup>, né produrrebbe effetti positivi, come sostengono alcuni<sup>60</sup>: viceversa, si tratterebbe della risposta all'incapacità di rendere il sistema sociale resiliente, o comunque al fallimento delle misure a tal fine progettate ed intraprese.

Se la mobilità umana è stata per lungo tempo considerata solo in chiave climatica, concentrando l'attenzione in modo pressoché esclusivo sui cosiddetti fattori ecologici del mutamento sociale, oggi è ormai indubitabile, ed unanimemente condiviso, che i fenomeni migratori debbano essere descritti – e se possibile spiegati – facendo ricorso a modelli multifattoriali rispetto ai quali i fattori culturali<sup>61</sup> e sociali sono considerati fattori interattivi<sup>62</sup>.

---

et al., *Policy challenges and responses to environmental non-migration*, in *Climate Action*, 2023, 2, 1, 1-9; O. Smirnov, G. Lahav, J. Orbell, M. Zhang, T. Xiao, *Climate change, drought, and potential environmental migration flows under different policy scenarios*, in *International Migration Review*, 2023, 57, 1, 36-67.

<sup>56</sup> Le popolazioni in trappola sono quelle che si trovano nell'incapacità di realizzare il loro bisogno e la loro aspirazione ad intraprendere la migrazione.

<sup>57</sup> R. Black, S.R.G. Bennett, S.M. Thomas, J.R. Beddington, *Migration as adaptation*, cit.

<sup>58</sup> M. Brottrager, J. Crespo Cuaresma, D. Knivetonm Saleem H. Ali, *Natural resources*, cit.; M. Helbling, D. Meierrieks, *How climate change leads to emigration: Conditional and long-run effects*, in *Review of Development Economics*, 2021, 25, 2323-2349; M. Lu, *Do people move when they say they will? Inconsistencies in individual migration behavior*, in *Population and Environment*, 1999, 20, 467-488.

<sup>59</sup> J. Wolpert, *Migration as an Adjustment to Environmental Stress*, in *Journal of Social Issues*, 1966, 4, 92-102.

<sup>60</sup> R. Black, S.R.G. Bennett, S.M. Thomas, J.R. Beddington, *Migration as adaptation*, cit.

<sup>61</sup> B. Wisner, *Climate change and cultural diversity*, in *International Social Science Journal*, 2010, 61, 199, 131-140.

<sup>62</sup> G. Chelazzi, *Inquietudine migratoria. Le radici profonde della mobilità umana*, Roma, 2016.

Nella costruzione dei modelli descrittivi ed esplicativi dell'insicurezza climatica<sup>63</sup> occorre quindi includere non solo una pluralità di fenomeni (siccità, innalzamento delle temperature, erosione delle coste, scioglimento dei ghiacciai, ecc.) ma anche tutti i possibili fattori esplicativi, pena l'esclusione di categorie di migranti e di forme di resilienza in grado di arginare le decisioni migratorie, naturalmente laddove possibile, ossia nei casi in cui i fenomeni climatici non abbiano prodotto conseguenze irreversibili sui territori, rendendo l'habitat ostile, oltre che sui sistemi sociali.

In questo mutato scenario la decisione migratoria costituisce una forma di adattamento al mutamento delle condizioni climatiche, ed è quindi vista, in positivo, come una capacità, una sorta di empowerment, delle popolazioni che mettono in atto tale risposta, per cui, in alcuni casi, viene addirittura sottolineata l'influenza positiva delle migrazioni su altri tipi di mutamento sociale<sup>64</sup>, mentre altri vi leggono una corrispondente deresponsabilizzazione degli Stati (tema che sarà affrontato infra, § 3)<sup>65</sup>. Occorre però osservare che in questo quadro il movimento della popolazione non è considerato dal punto di vista delle politiche migratorie, ma come una strategia di adattamento che si colloca nel contesto delle politiche ambientali: impostazione alla quale corrisponde la formula della mobilità umana «climate related»<sup>66</sup>; ed occorre, soprattutto, non sottovalutare né l'eterogeneità della categoria dei cosiddetti migranti climatici – benché la stessa etichetta sia oggetto di tematizzazione e discussione critica<sup>67</sup>, anche da parte di chi, per esempio, ritiene i migranti climatici un sottogruppo dei migranti ambientali<sup>68</sup> – perché sono diverse le provenienze geografiche e le motivazioni delle decisioni migratorie, né le diverse capacità di resilienza dei gruppi attinti dalle conseguenze degli eventi climatici estremi, tra cui il genere assume un ruolo significativo<sup>69</sup>.

Nel primo caso si tende (erroneamente) a concentrare l'attenzione su determinate sottopopolazioni di migranti climatici, in particolare quelli provenienti dall'Africa subsahariana attraverso il Nordafrica<sup>70</sup> e quelli provenienti dal continente asiatico<sup>71</sup>, e a generalizzare le osservazioni aventi ad oggetto le peculiarità di questi flussi migratori al fine di costruire teorie delle migrazioni climatiche, benché sia già stato evidenziato che tali costruzioni teoriche non possano essere il traslato di scenari specifici<sup>72</sup>, trascurando, o sottostimando, l'impatto dei cambiamenti climatici su comunità dislocate altrove, per esempio in Alaska, dove i fenomeni sono meno improvvisi e catastrofici ma altrettanto

<sup>63</sup> S.L. Hsu, *Climate Insecurity*, cit.

<sup>64</sup> R. Black, S.R.G. Bennett, S.M. Thomas, J.R. Beddington, *Migration as adaptation*, cit.

<sup>65</sup> E. Fornalé, *À l'envers*, cit.

<sup>66</sup> M. Scott, *Adapting to Climate-Related Human Mobility into Europe*, cit.

<sup>67</sup> M. Scott, *Adapting to Climate-Related Human Mobility into Europe*. cit.; E. Fornalé, *À l'envers*, cit.

<sup>68</sup> M. Brottrager, J. Crespo Cuaresma, D. Knivetonm Saleem H. Ali, *Natural resources*, cit.

<sup>69</sup> Oggetto del contributo di M.L. Zanier e G. Messere, in questo volume.

<sup>70</sup> Anche in questo caso la storia ci insegna che si tratta di rotte migratorie già note in età medievale: cfr. M. Salerno, *Circolazione di persone e di beni fra il Mezzogiorno d'Italia e il Maghreb in età medievale*, in AA.VV., *Calabria nel Mediterraneo: flussi di persone, idee e risorse*. Atti del Convegno di studi di Rende, 3-5 giugno 2013, Soveria Mannelli, 2013, 267-283.

<sup>71</sup> R. Vakulchuk, A.S. Daloz, I. Overland, H. Fossum Sagbakken, K. Standal, *A void in Central Asia research: climate change*, in *Central Asian Survey*, 2023, 42, 1, 1-20.

<sup>72</sup> J. Morrissey, *Rethinking the 'debate on environmental refugees': from 'maximalists and minimalists' to 'proponents and critics*, in *Journal of Political Ecology*, 2012, 19, 1, 36-49.

definitivi in termini di mantenimento delle condizioni di vita<sup>73</sup>: si pensi, per esempio, allo scioglimento del permafrost che sta destabilizzando il terreno e rendendo inabitabili le terre tribali<sup>74</sup>.

Ancor meno sviluppata è, almeno per il momento, la riflessione sul cambiamento climatico sulle sponde del Mediterraneo<sup>75</sup>, che implica due ulteriori questioni: la probabilità di una significativa modificazione degli attuali flussi migratori, sia in termini quantitativi che di rotte geografiche; e il mutamento dei rapporti geopolitici tra i Paesi costieri a seguito della loro capacità di produrre ed esportare energia<sup>76</sup>, essendo quest'ultimo un fattore strategico per fronteggiare gli effetti negativi degli eventi climatici, su cui incidono le reazioni della domanda dei consumatori rispetto alla scarsità dei prodotti energetici<sup>77</sup> oltre che un fulcro delle politiche migratorie dei Paesi europei, tendenzialmente conservative dei rapporti diplomatici ed economici con i Paesi produttori o fornitori.

Nel secondo caso dalla sottovalutazione della variabilità della capacità di resilienza deriverebbe, infatti, una stereotipizzazione della costruzione sociale delle popolazioni maggiormente «svantaggiate» dai mutamenti climatici: è per esempio il caso di alcune minoranze etniche, rappresentate come le principali vittime di tali eventi e che, viceversa, grazie al fatto che detengono una conoscenza ancestrale e millenaria delle tecniche di gestione efficiente delle risorse scarse, sono maggiormente attrezzate ad affrontare gli stress climatici e le loro conseguenze negative<sup>78</sup>, anche grazie a credenze religiose che fungono da strategie di adattamento ai cambiamenti climatici.

È però indubitabile che sulla costruzione sociale della figura degli eco-migranti, e sul lessico utilizzato (che, come abbiamo osservato, è funzionale ad una torsione ideologica della questione in direzione securitaria), incidono anche caratteri specifici del fenomeno climatico, quali la sua reversibilità/irreversibilità e la sua immediatezza/progressività: fenomeni lenti e progressivi sono per esempio la desertificazione<sup>79</sup>, la deforestazione e l'inquinamento ambientale e i danni all'ecosistema provocati dai conflitti armati, anche

<sup>73</sup> J. Stroeve, M.M. Holland, W. Meier, T. Scambos, M. Serreze, *Arctic Sea Ice Decline: Faster than Forecast*, in *Geophysical Research Letters*, 2007, 34, 1, 1-5; M. Scott, *Adapting to Climate-Related Human Mobility into Europe*, cit.; A. Lavorio, *Guardiani del Nord. Gli Stati Uniti e la geopolitica della crisi climatica dell'Artico*, Milano, 2023.

<sup>74</sup> H. Tanana, *Protecting tribal health from climate change*, in *Northeastern University Law Review*, 2023, 15, 1, 89-160.

<sup>75</sup> S. Monti, *Biogeografia del mediterraneo*, in *Rivista Marittima*, 2010, CXLIII, 75-86; E. Ferragina, D.A.L. Quagliarotti, *La faim à l'ère de l'abondance; causes naturelles et anthropiques de la crise alimentaire en Méditerranée*, in *Revue Tiers Monde*, 2012, 210, 161-182.

<sup>76</sup> E. Fornalé, F. Cristani, V.G. Sales, *Sustainable Management of Fisheries Resources in a Time of Climate Change: An Overview of Initiatives in the Mediterranean Region*, in *The Italian Yearbook of International Law Online*, 2022, 31, 1, 171-187; F. Bosello, *Il Mediterraneo e il cambiamento climatico: vulnerabilità, costi, politiche e opportunità*, in *Equilibri*, 2016, 2, 248-256.

<sup>77</sup> S.L. Hsu, *Climate Insecurity*, cit.

<sup>78</sup> M. Raiteri, *Dal mito al diritto. Controllo sociale di comunità e gestione delle risorse "collettive"*, in M. Verga (a cura di), *Quaderno del Sesto seminario di Sociologia del diritto, Capraia Isola 2010*, Messina, 2011, 76-88; M. Raiteri, *I diritti sull'acqua*, cit.; J. Cornet e B. Cheryl, *Practicing Sustainable Self-Determination: Indigenous Approaches to Cultural Restoration and Revitalization*, in *Brown Journal of World Affairs*, 2012, 18, 11, 151-62; J.C. Skewes, *Residencias en la cordillera. La lógica del habitar en los territorios mapuche del bosque templado lluvioso en Chile*, in *Antipoda. Revista de Antropología y Arqueología*, 2016, 26, 133-154; C. Valdivia, A. Seth, J.L. Gilles, M. Garcia, E. Jimenez, J. Cusicanqui, F. Navia, E. Yucra, *Adapting to climate change in Andean ecosystems: Landscapes, capitals, and perceptions shaping rural livelihood strategies and linking knowledge systems*, in *Annals of the Association of American Geographers*, 2010, 100, 4, 818-834.

<sup>79</sup> D.A.L. Quagliarotti, *Desertificazione e profughi ambientali*, in *I frutti di Demetra*, 2008, 17, 73-83.

in termini di sfruttamento ed esaurimento delle risorse<sup>80</sup>; fenomeni improvvisi e catastrofici sono, per esempio, i terremoti, gli tsunami, le inondazioni, gli uragani; ma anche precise strategie utilizzate nei conflitti armati, note fin dall'antichità: la guerra batteriologica, ossia l'utilizzo deliberato di microrganismi e tossine<sup>81</sup>, in particolare per l'inquinamento delle risorse idriche, il cosiddetto avvelenamento dei pozzi, che si è spesso rivelato un decisivo strumento di conquista<sup>82</sup>, e quelli che oggi sono definiti «disastri infrastrutturali», per esempio la distruzione di ponti e dighe. Emblematica è stata la distruzione dello Stari Most, il ponte medievale di Mostar, nel 1993, e uno degli eventi più recenti, l'esplosione della diga di Kakhovka in Ucraina, sta producendo un ecocidio: onde alluvionali e inondazioni, inquinamento ambientale, avvelenamento dell'acqua potabile, rischio desertificazione del delta del fiume Dnpro, e, ovviamente, vittime umane e un numero incalcolabile di sfollati; e non solo.

Si pone quindi un'ulteriore questione relativa all'individuazione delle popolazioni «svantaggiate» da un ambiente che era già ostile, o che lo diviene, o che amplifica questo carattere, a seguito dei mutamenti climatici: tra i due «gruppi» – popolazioni svantaggiate e non – esiste, oppure no, un divario pregresso?

Alcune differenze tra i gruppi di migranti climatici sono autoevidenti: quelli provenienti dall'Africa subsahariana si allontanano da condizioni di sottosviluppo e mancanza di risorse, oltre che da fattori climatici da sempre insostenibili anche dal punto di vista dell'implementazione di progetti di ingegneria idraulica e di sviluppo di attività e coltivazioni agricole sostenuti, in particolare, da organizzazioni non governative: un'ostilità dell'ambiente che però, in alcuni territori, ha trovato il modo di essere governata attraverso pratiche millenarie, quali la pastorizia e il nomadismo, che non caratterizzano soltanto una primordiale organizzazione sociale e politico-economica legata allo sfruttamento del suolo, sebbene da qui abbia origine la distinzione weberiana tra comunità territoriale e comunità di interessi, ma una strategia di adattamento a condizioni ambientali caratterizzate da forti siccità e ai relativi mutamenti, in grado di produrre benefici di tipo culturale e istituzionale<sup>83</sup>.

I migranti provenienti dal continente asiatico, viceversa, sono nella maggior parte dei casi vittime di un modello di sviluppo economico talvolta ancora più avanzato di quello europeo, che però non si è preoccupato dell'adattamento ai cambiamenti climatici ma, al contrario, ha affiancato, quando non provocato un aumento degli stress ambientali, ed un corrispettivo aumento della vulnerabilità sociale, rispetto alla quale gli effetti negativi dei fenomeni climatici fungono da «moltiplicatore delle minacce»<sup>84</sup>.

Il discorso securitario pone ovviamente l'accento sui movimenti forzati<sup>85</sup> e a lungo tratto

<sup>80</sup> Cfr. la decisione della Corte Int. Giust. 9/2/2022 n. 116 *Democratic Republic of the Congo v. Uganda*, <https://icj-cij.org/case/116>.

<sup>81</sup> J.B. Tucker, *Biosecurity. Limiting terrorist access to deadly pathogens*, Washington D.C., 2003.

<sup>82</sup> Per esempio, durante l'assedio di Napoli del 1495 gli Spagnoli utilizzarono contro i Francesi farine avvelenate, succhi di piante tossiche, semi di lino e rifiuti di cereali in pozzi e cisterne. Un altro episodio è l'avvelenamento dei pozzi messo in atto dalla Repubblica di Venezia in Dalmazia nella seconda metà del Seicento nella guerra contro i Turchi.

<sup>83</sup> C. Fabricius, C. Folke, G. Cundill e L. Schultz, *Powerless Spectators, Coping Actors, and Adaptive Co-managers: Synthesis of the Role of Communities in Ecosystem Management*, in *Ecology & Society*, 2007, <http://www.ecologyandsociety.org/vol12/iss1/art29>.

<sup>84</sup> B. Mayer, *Environmental Migration in the Asia-Pacific Region*, cit.; E. Ferragina, D.A.L. Quagliarotti, *La faim à l'ère de l'abondance*, cit.

<sup>85</sup> G.J. Abel, M. Brottrager, J.C. Cuaresma, R. Muttarak, *Climate, Conflict and Forced Migration*, in *Global Environmental Change*, 2019, 54, 239-49.

della prima categoria, che non è costituita da «evacuati», «sfollati» o «sopravvissuti» – termine con cui si designano soltanto le vittime occidentali di fenomeni climatici avversi – ma da «rifugiati»<sup>86</sup>. Questo termine veicola l'idea – che non ha ancora ricevuto convalida sul piano empirico – di intere popolazioni dislocate a causa dei cambiamenti climatici (o dei disastri ambientali) rappresentate come una categoria «pericolosa». In tal modo, da un lato si legittima la securizzazione del discorso sulle migrazioni ambientali e, dall'altro lato, attraverso questa dicotomia linguistica artificialmente e appositamente strutturata si perpetua un'altra distorsione, definita «Western bias»: ossia il fatto che la ricerca sociale, e quindi l'atteggiamento e il rapporto nei confronti degli oggetti di studio, e le istituzioni «looking at the Third World», di cui si sottolinea una «asymmetrical posture», veicolano una visione occidentale, e quindi un inquadramento del fenomeno che risente di «flawed preconceptions» e di concezioni stereotipate che favoriscono una costruzione sociale della categoria dei rifugiati ambientali (uso qui il termine depurandolo della sua accezione giuridica) immediatamente funzionale al discorso securitario. La sicurezza ambientale sarebbe quindi non un problema – e soprattutto un bene – comune, ma una questione divisiva, nella misura in cui, attraverso questa lettura securitaria della mobilità umana, è in grado di innescare conflitti tra Nord e Sud del mondo.

Peraltro numerose osservazioni empiriche conducono a negare che le migrazioni indotte da fenomeni climatici normalmente siano gli esodi di massa profetizzati dalla prospettiva securitaria: si tratta, per lo più, di migrazioni interne<sup>87</sup>; e questo anche nei casi di una forte avversità degli eventi climatici<sup>88</sup>: quindi non si tratterebbe di movimenti di popolazione su larga scala in risposta a disastri e pressioni ambientali, il che non significa mettere in ombra il nesso tra mobilità umana e fenomeni climatici, in particolare i cosiddetti shocks ambientali<sup>89</sup>.

In ogni caso si tratta di un fenomeno che amplifica i problemi, perché le migrazioni interne non consistono semplicemente in una redistribuzione della popolazione su un territorio, ma, solitamente, si traducono in processi di inurbamento<sup>90</sup>: il movimento dei migranti climatici verso le grandi città produce l'ulteriore effetto negativo di stressare la capacità delle infrastrutture esistenti<sup>91</sup>, andando ad incidere sulla capacità di portata dei sistemi metropolitani.

Anche in letteratura sembra emergere una contraddizione. Da un lato si sostiene che i cambiamenti climatici investono interi territori, e quindi incidono in modo «egualitario» sulle loro popolazioni: un luogo che diviene inospitale a causa di condizioni climatiche

<sup>86</sup> A.H. Westing, *Environmental refugees: A growing category of displaced persons*, in *Environmental Conservation*, 1992, 19, 3, 201-207; J. Hong, *Refugees of the 21st Century: Environmental Injustice*, in *Cornell Journal of Law and Public Policy*, 2001, 10, 2, 323-348.

<sup>87</sup> E. Bekaert, I. Ruysen, S. Salomone, *Domestic and international migration intentions in response to environmental stress: A global cross-country analysis*, in *Journal of Demographic Economics*, 2021, 87, 383-436.

<sup>88</sup> B. Mayer, *Environmental Migration in the Asia-Pacific Region*, cit.; I. Dallmann, K. Millock, *Variazioni climatiche e migrazioni interne in India*, in *Equilibri*, 2017, 1, 43-39; M. Scott, *Adapting to Climate-Related Human Mobility into Europe*, cit.

<sup>89</sup> M. Brottrager, J. Crespo Cuaresma, D. Knivetonm Saleem H. Ali, *Natural resources*, cit.; M. Scott, R. Garner, *Nordic norms, natural disasters and international protection: Swedish and Finnish practice in European perspective*, in *Nordic Journal of International Law*, 2022, 91, 101-123; C. Schloss, *Climate migrants: How German courts take the environment into account when considering non-refoulement*, in *Völkerrechtsbloggen*, 3 March 2021, <https://voelkerrechtsblog.org/climate-migrants/>.

<sup>90</sup> M. Helbling, D. Meierrieks, *How climate change leads to emigration*, cit.

<sup>91</sup> R. Black, S.R.G. Bennett, S.M. Thomas, J.R. Beddington, *Migration as adaptation*, cit.

avverse non privilegia alcune categorie sociali rispetto ad altre, preservandole dalle conseguenze negative di tali fenomeni. In altri termini sono i paesi vulnerabili sotto il profilo climatico, e non le popolazioni.

Dall'altro lato si afferma che le popolazioni svantaggiate sono maggiormente vulnerabili agli effetti negativi prodotti dai cambiamenti climatici. Pertanto, il danno – termine che nel dibattito sulle migrazioni climatiche ricorre molto raramente – da evento climatico avverso sarebbe amplificato da una diseguale condizione di partenza di carattere economico e sociale; o, in altri termini, l'insicurezza climatica, che inizialmente non è sperimentata soltanto da popolazioni già vulnerabili, sotto altri profili agisce da «moltiplicatore di minacce». In particolare, l'insicurezza impatta sull'accesso alle risorse idriche, alimentari e energetiche, introducendo un'ulteriore connessione tra insicurezza climatica e tipi di povertà, anch'essi esiti di catene causali: per esempio, nel caso della povertà alimentare la scarsità di acqua ostacola le coltivazioni agricole, o materialmente o determinando un aumento dei prezzi dei prodotti<sup>92</sup> ed energetica<sup>93</sup>.

In sintesi, come sostiene anche la apocalittica tesi di Myers, che profetizza future migrazioni di massa, non ci sarebbe una base egualitaria di partenza, secondo la quale gli eventi climatici avversi colpiscono le popolazioni indifferente dalle loro condizioni socio-economiche e politiche, ma una vulnerabilità di fondo per cui la parte di popolazione affetta da mancanza di risorse economiche, culturali, sociali e di potere sviluppa una maggiore, quando non esclusiva, dipendenza dalle risorse che provengono dall'ambiente e tende ad insediarsi in ambienti ecologicamente fragili, per esempio le zone aride o soggette a deforestazione. Questi ambienti risultano più esposti a catastrofi naturali e a eventi estremi, e di conseguenza aumenta la probabilità di vittimizzazione climatica delle comunità che vi sono insediate.

In questo scenario, che a noi appare fortemente connotato dall'esigenza di tutelare i diritti umani (che però, come avremo modo di osservare, non può essere data per scontata)<sup>94</sup> la decisione migratoria è rappresentata come una strategia di adattamento – anzi, come la principale strategia di adattamento<sup>95</sup> – che però potrà essere implementata soltanto da quella parte di popolazione che risulta meglio attrezzata dal punto di vista della capacità di resilienza, anche in termini di capacità previsionali degli eventi avversi e del soccorso alle popolazioni<sup>96</sup>. L'altra parte, già provata e danneggiata dagli eventi climatici avversi, a causa dell'impossibilità di migrare vede aumentare la sua vulnerabilità sul piano economico e sociale. In sintesi, se anche l'evento avverso inizialmente coinvolge la popolazione senza distinzioni reddituali, è il diverso livello di empowerment sul piano della resilienza che opera una differenziazione tra i due gruppi approfondendo il divario tra chi può decidere di migrare e chi invece si trova nell'impossibilità di intraprendere tale percorso.

Anche la cultura può essere precorritrice di questa forma di disuguaglianza, come dimostra il caso dei nativi americani. Negli Stati Uniti i fenomeni climatici colpiscono senza distinzioni la popolazione, e quindi anche i territori dove sono insediate le

<sup>92</sup> S.L. Hsu, *Climate Insecurity*, cit., 169; R. Cai, S. Feng, M. Oppenheimer, M. Pytlikova, *Climate variability and international migration*, cit.

<sup>93</sup> S.L. Hsu, *Climate Insecurity*, cit.

<sup>94</sup> . Atapattu, *Climate change and displacement: protecting 'climate refugees' within a framework of justice and human rights*, in *Journal of Human Rights and the Environment*, 2020, 11, 1, 86-113.

<sup>95</sup> J. Wolpert, *Migration as an Adjustment to Environmental Stress*, cit.; R. Black, S.R.G. Bennett, S.M. Thomas, J.R. Beddington, *Migration as adaptation*, cit.

<sup>96</sup> E. Ferragina, D.A.L. Quagliarotti, *La fame à l'ère de l'abondance*, cit.

comunità indigene. Tuttavia, queste ultime risultano vittimizzate «uniquely and disproportionately» rispetto al resto della popolazione<sup>97</sup>. Questo accade perché l'evento climatico avverso incide fortemente sulla dimensione culturale, connotata da un rapporto tra uomo e natura improntato ad una visione che si differenzia in modo significativo da quella occidentale: si pensi alla sacralità e alla ritualità delle pratiche tradizionali legate all'ambiente<sup>98</sup>. Pertanto, tra le minacce che l'evento climatico avverso amplifica occorre annoverare anche l'effetto destabilizzante sulle tradizioni e sulla cultura delle comunità di nativi. Per queste comunità l'importanza della dimensione culturale è tale da impedire la migrazione, ossia l'implementazione della principale strategia di adattamento (o di contrasto) all'avversità dei fenomeni climatici: infatti, per i nativi abbandonare le terre tribali significa recidere i legami comunitari con i luoghi della memoria collettiva, oltre che rinunciare ad esercitare i diritti all'autodeterminazione sui loro territori<sup>99</sup>.

Oltre che dagli elementi culturali prima messi in luce la capacità di adattamento dei nativi americani, e, per la verità, non solo di quelle comunità, è fortemente influenzata da un bassissimo livello di empowerment, ossia da un pressoché inesistente coinvolgimento nei processi decisionali che riguardano la gestione delle risorse collettive, sulla cui disponibilità impattano i cambiamenti climatici. Come ha recentemente osservato Heather Tanana, la ragione fondamentale dell'impatto differenziato degli eventi climatici risiede nel fatto che le comunità dei nativi sono sempre state escluse dal cosiddetto «diritto del fiume»<sup>100</sup>, ossia dall'elaborazione degli strumenti normativi per la gestione delle acque del fiume Colorado, che attraversa i loro territori, come ben sanno i cultori della cinematografia western, attraverso una riproduzione di modelli di enclosure coloniale<sup>101</sup>. Si tratta di un'esclusione che travalica la pur rilevante dimensione antropologica e sociale e oggi mostra tutta la sua criticità, nel momento in cui la portata del fiume è stata fortemente ridotta dai mutamenti climatici, la siccità nelle zone desertiche attraversate è aumentata, confermando così previsioni risalenti nel tempo<sup>102</sup>, le precipitazioni nevose sulle Montagne Rocciose sono fortemente diminuite, l'uso delle risorse idriche per finalità energetiche si è intensificato, secondo modalità di sviluppo anch'esse largamente anticipate<sup>103</sup>, e l'acqua del fiume è per la gran parte prelevata per la gestione degli allevamenti intensivi<sup>104</sup>.

Un'altra conseguenza, questa volta meno diretta, dei cambiamenti climatici più strettamente connessi all'approvvigionamento idrico ed energetico è l'espulsione delle

<sup>97</sup> H. Tanana, *Protecting tribal health from climate change*, cit.

<sup>98</sup> M. Raiteri, *I diritti sull'acqua*, cit.

<sup>99</sup> M. Raiteri, *Dal mito al diritto*, cit.; M. Raiteri, *I diritti sull'acqua*, cit.

<sup>100</sup> D.L. Anderson, *History of the Development of the Colorado River and 'The Law of the River'*, in J.R. Rogers, G.O. Brown, J.D. Garbrecht (a cura di), *Water Resources and Environmental History*, Reston, VA, 2004, 75-81.

<sup>101</sup> A. Curley, *Unsettling Indian Water Settlements: The Little Colorado River, the San Juan River, and Colonial Enclosures*, in *Antipode*, 2021, 53, 3, 705-723; M.J. Spencer, *Hollywood of the Rockies. Colorado, the West and America's Film Pioneers*, Cheltenham, 2013; A.R. Summitt, *Contested Waters. An Environmental History of the Colorado River*, Denver, 2013; L. Burton, *American Indian Water Rights and the Limits of Law*, Lawrence, Kan., 1991.

<sup>102</sup> L.J. MacDonnell, D.H. Getches, W.C. Hugenberg jr., *The law of the Colorado River: Coping with severe sustained drought*, in *JAWRA Journal of the American Water Resources Association*, 1995, 31, 825-836.

<sup>103</sup> G.D. Weatherford, G.C. Jacoby, *Impact of Energy Development on the Law of the Colorado River*, in *Natural Resources Journal*, 1975, 15, 1, 171-213.

<sup>104</sup> Cfr. anche la puntata di *Report* del 3/7/2023, Rai 3.

comunità locali dai loro territori per consentire l'insediamento di infrastrutture progettate come strategie di adattamento ai cambiamenti in atto<sup>105</sup>: questi movimenti forzati delle comunità oggi sono noti perché strettamente legati alla diffusione di coltivazioni estensive da cui si ricavano biocarburanti, ma sono frequenti anche a seguito della costruzione di infrastrutture necessarie per affrontare il fenomeno delle erosioni costiere e le grandi dighe, per esempio la diga di Assuan in Egitto<sup>106</sup> e il progetto Gap in Turchia. Il fenomeno è oggi osservabile in particolare in Medio Oriente – probabilmente un'altra delle ragioni che ha portato a concentrare l'attenzione sui migranti provenienti da quelle aree del globo nella costruzione sociale della figura del migrante climatico – ma va ricordato che anche nell'Italia degli anni Cinquanta era prassi consolidata la costruzione di dighe e laghi artificiali a servizio delle riserve idriche delle grandi città, con conseguente espropriazione di terreni e trasferimento dei residenti<sup>107</sup>, tipicamente appartenenti a comunità montane, senza che fossero previste modalità di negoziazione, co-decisione e partecipazione attiva della cittadinanza che oggi sono temi centrali indagati dalla sociologia politica e dall'analisi delle politiche pubbliche<sup>108</sup>.

**3. La tutela dei diritti umani: un neocolonialismo delle politiche sulla sicurezza climatica e la gestione dei fenomeni migratori?** Ho fin qui messo in luce alcuni elementi di criticità e di contraddizione nelle narrazioni delle migrazioni climatiche. Occorre adesso riflettere brevemente sulla evidente difficoltà di costruire un impianto di tutela giuridica dei migranti climatici. Alcuni pregevoli studi hanno accuratamente evidenziato, da un lato, l'inapplicabilità degli strumenti giuridici esistenti a questa particolare categoria di migranti, paradossalmente riconducibile al fatto che le minacce ambientali sono comunque sempre considerate motivazioni accessorie, e non primarie, della decisione migratoria<sup>109</sup>, per cui la mobilità finisce sempre per apparire volontaria, anziché forzata dalle condizioni inospitali del proprio habitat<sup>110</sup>; e, dall'altro lato, le opportunità che gli ordinamenti giuridici offrono per la costruzione di queste forme di protezione<sup>111</sup>. Molte di queste analisi sembrano ritenere scontata, e comunque affrontano acriticamente, la scelta di inserire queste esigenze di tutela nel contesto dei diritti umani<sup>112</sup>. Un caso emblematico è la costruzione giuridica finlandese

<sup>105</sup> B. de Sousa Santos, *Decolonizzare la storia*, cit.

<sup>106</sup> H.M. Fahim, *Dams, People and Development: The Aswan High Dam Case*, New York, 1981.

<sup>107</sup> A. Ciuffetti, L. Mocarelli, *Dighe, laghi artificiali e bacini idroelettrici nell'Italia contemporanea*, Soveria Mannelli, 2021; A. Leonardi, *La parabola idroelettrica trentina; dalla colonizzazione esogena al controllo endogeno*, in A. Leonardi (a cura di), *Energia e territori di montagna. La produzione idroelettrica e il ruolo dei consorzi dei BIM. Problemi e prospettive*, Milano, 2014, 19-69. Va ricordato che una delle prime decisioni della Corte cost., sent. n. 122/1957, ha riguardato il tema della riserva di legge in ordine alla gestione dei bacini imbriferi montani.

<sup>108</sup> M. Gori Nocentini, C. Certomà, *Piani di adattamento climatico, processi partecipativi e giustizia socio-ambientale: un'analisi critica sui casi di Ancona, Bologna e Roma*, in *AGEI-Geotema*, 2022, 111-119.

<sup>109</sup> C. Scissa, *The Climate Changes, Should EU Migration Law Change as Well? Insights from Italy*, in *European Journal of Legal Studies*, 2022, 14, 5, 5-23. Questa accessorietà traspare anche dalle motivazioni di ricorso contro il diniego della concessione delle misure di protezione: cfr., per esempio, ord. Trib. L'Aquila 18 febbraio 2018 e decr. Trib. Ancona n. 3821/2021.

<sup>110</sup> E. Fornalé, *À l'envers*, cit.

<sup>111</sup> M. Castiglione, *Oltre l'Hazard Paradigm: La Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiati e il fondato timore di essere perseguitato a seguito dei cambiamenti climatici, disastri naturali e degradazione ambientale*, in *Diritto, Immigrazione, Cittadinanza*, 2023, 1, 74-104; A. Brambilla, *Migrazioni indotte da cause ambientali: quale tutela nell'ambito dell'ordinamento giuridico e nazionale?*, in *Diritto, Immigrazione, Cittadinanza*, 2017, 2, 74-104.

<sup>112</sup> K.E. McDave, P.P. Dagadu, *Forging the Nexus of Climate Change and Human Rights*, in *European Journal of Law and Political Science*, 2023, 2, 1: 1-5 <https://www.ej->

(successivamente rimossa dall'ordinamento), che congiungeva la protezione umanitaria a «an environmental catastrophe or a bad security situation which may be due to an international or internal armed conflict or a poor human rights situation». Il caso finlandese mostra come la norma non solo utilizzasse una costruzione giuridica tipica della tradizione occidentale, ma come la valutazione della «poor human rights situation», oltre ad essere priva di parametri di riferimento, benché mediata da un sistema centralizzato di selezione delle informazioni rilevanti<sup>113</sup> (cfr. anche *infra*) dovesse essere svolta dal punto di vista di un funzionario amministrativo il quale osservava una condizione politica e culturale altra, non occidentale, da un punto di vista assuefatto a un contesto privo di (macroscopiche) violazioni dei diritti umani, e quindi probabilmente portato a categorizzare come violazioni dei diritti umani anche pratiche sociali a cui questa concezione è estranea, secondo uno schema in cui la distanza culturale – se non una vera e propria posizione etnocentrica – finiva inevitabilmente per condizionare la legittimità della decisione<sup>114</sup>.

In questa sede non intendo affrontare le soluzioni tecnico-giuridiche né la loro effettiva praticabilità, che appunto sono state attentamente esaminate altrove<sup>115</sup>, oltre che in altri contributi raccolti in questo stesso volume, ma riflettere brevemente su una questione che si colloca a monte delle scelte relative alle forme (certamente necessarie) di protezione dei migranti climatici e che riguarda l'opportunità di inquadrarle nel contesto dei diritti umani, e specificamente nella categoria dei diritti definiti «climate related»<sup>116</sup>.

Ovviamente questo non significa che non siano necessarie, o che debbano essere rifiutate, forme di protezione ai migranti. Quello che intendo sostenere è che il punto di vista da adottare per inquadrare il problema e gli strumenti giuridici idonei a concretizzare tali protezioni debbano essere depurati della loro matrice «post-coloniale», che permea molta parte del diritto occidentale e che continua a riemergere e a riprodursi<sup>117</sup>. Per chiarire meglio questo aspetto mi avvalgo di una argomentazione – che dal punto di vista dell'esigenza di tutela dei diritti umani non può non apparire spietata – utilizzata dalla Corte di cassazione per denotare il concetto di calamità, che «non può identificarsi con le ricorrenti avversità, pur gravi, derivanti dalle caratteristiche climatiche dei luoghi»<sup>118</sup>. Questa argomentazione appare inumana perché è finalizzata a respingere la richiesta di protezione di un migrante proveniente dal Bangladesh (fra l'altro minore al momento della presentazione della domanda di protezione). A ben vedere, però, a differenza dell'amministrazione finlandese, la Cassazione esprime una posizione

politics.org/index.php/politics/article/view/54/35; A. Fazzini, *Recent developments in the protection of environmental migrants: the case of Italy*, in G. Cataldi, P. Hilpold (a cura di), *Migration and Asylum Policies Systems' National and Supranational Regimes*, Napoli, 2023, 189-208; S. Villani, *Migrazioni e ambiente: verso un regime di tutela basato sui diritti umani*, in O.M. Pallotta (a cura di), *Crisi climatica, migrazioni e questioni di genere: problemi giuridici*, Napoli, 2022, 159-85.

<sup>113</sup> E. Bodström, *Illusions of objectivity: The two functions of country of origin information in asylum assessment*, in *Migration Studies*, 2023, 11, 1, 197-217.

<sup>114</sup> D. Rosset, *'We Have Our Own Kitchen': Distance et légitimité dans la production de savoir pour la procédure d'Asile*, in *Politique et Sociétés*, 2021, 38, 1, 49-56.

<sup>115</sup> P. Bonetti, *La protezione speciale dello straniero in caso di disastro ambientale che mette in pericolo una vita dignitosa*, in *Lexambiente. Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente*, 2021, 2, 48-82.

<sup>116</sup> C. Scissa, *The Climate Changes*, cit., 8; M. Wewerinke e M. Antoniadis, *Vessel for Drowning Persons? The Standard-Setting Potential of International Human Rights Litigation in Addressing Climate Displacement*, in *Yearbook Of International Disaster Law*, 2022, 3, 238-273.

<sup>117</sup> B. de Sousa Santos, *Decolonizzare la storia*, cit., 17-18.

<sup>118</sup> Cass. II sez. 8/4/2021 n. 9366.

assolutamente relativistica – e quindi depurata da qualsiasi visione post-coloniale – nel momento in cui valuta l'ambiente naturale del Paese di provenienza alla luce delle caratteristiche geomorfologiche e climatiche di quei luoghi: «le ricorrenti avversità, pur gravi», appunto<sup>119</sup>. Applicando parametri che non appartengono alla nostra concezione della natura quegli eventi non possono essere qualificati come «calamità», «disastri», ecc., utilizzando un lessico che appartiene al nostro modo di osservare e descrivere il nostro ambiente, le sue caratteristiche geomorfologiche, e gli eventi climatici avversi che periodicamente sperimentiamo, ma che per quelle popolazioni costituiscono una normalità entro la quale si inscrivono i loro stili di vita; e anche le loro strategie di adattamento. Da questa prospettiva gli stessi fatti posti alla base della più recente ordinanza della Cassazione 8/3/2023 n. 6964 (su cui infra), ossia la «forte inondazione a Gujranwala, dove la famiglia all'epoca viveva, fonte di danni e di perdite di vite umane» verificatasi una decina di anni prima, di cui «[L]a famiglia del ricorrente ha risentito pesantemente» non potrebbero giustificare la concessione della protezione perché «[L]a zona è d'altra parte ancora oggi soggetta, con regolarità, a inondazioni una o due volte l'anno, come è agevole verificare attraverso le fonti disponibili»<sup>120</sup>.

D'altro lato, le richieste di protezione sfruttano a loro favore la prospettiva eurocentrica veicolata dalla pur scarsa normativa in materia, dagli operatori dell'amministrazione dell'Interno e da alcuni giudici (non tutti, come si è visto), attraverso una descrizione di tutti gli eventi climatici che, attraverso l'utilizzo del nostro lessico («calamità», «catastrofi», «disastri», «cataclismi», ecc.), li fa invariabilmente apparire come fenomeni estremi nei confronti dei quali la migrazione si configura come l'unica risposta possibile. Occorre quindi operare una distinzione tra «normalità» dei fenomeni climatici, tipici di alcuni ambienti naturali, e mutamenti di scenario che hanno innescato l'aggravamento di quei fenomeni, e il conseguente inasprimento di condizioni ambientali già in partenza ostiche vanificando – ed è questo il nucleo dell'esigenza di protezione – le tradizionali strategie di adattamento: soltanto sullo sfondo di questa distinzione è possibile comprendere le apparentemente incolmabili divergenze tra la citata posizione della Cassazione e quella di Trib. L'Aquila, dettagliatamente argomentata nell'ord. 16 febbraio 2018<sup>121</sup>, e le loro antitetiche conseguenze relativamente alla concessione della protezione ai migranti climatici.

Peraltro, la configurazione di una violazione dei diritti umani richiede l'accertamento di un'azione operata da chi, appunto, viola tali diritti (per esempio prevarica, assoggetta, schiavizza, impedisce forme di espressione, tortura, ecc.). Per inciso, tale azione è lo stesso elemento che si ritiene mancante nella spinta alla migrazione climatica perché si possano etichettare come rifugiati i soggetti che la intraprendono pressati dalle conseguenze avverse di eventi climatici estremi: ossia il fatto che non si tratta di individui in fuga da forme di oppressione (politica, religiosa, ecc.). Per la verità, alcuni studiosi, ponendosi in contrasto con la tesi appena enunciata, non incontrano difficoltà ad estendere le tutele convenzionali a questa categoria di migranti<sup>122</sup>: in ogni caso, negli

<sup>119</sup> V. Koubi, G. Spilker, L. Schaffer, T. Böhmelt, *The role of environmental perceptions in migration decision-making: Evidence from both migrants and non-migrants in five developing countries*, in *Population and Environment*, 2016, 38, 134-163

<sup>120</sup> Corsivo mio.

<sup>121</sup> [https://www.meltingpot.org/app/uploads/2018/02/ordinanza\\_umanitaria\\_bangladesh.pdf](https://www.meltingpot.org/app/uploads/2018/02/ordinanza_umanitaria_bangladesh.pdf); <https://www.meltingpot.org/2018/02/la-situazione-di-poverta-e-le-problematiche-legate-ai-cambiamenti-climatici-justificano-la-protezione-umanitaria-dei-richiedenti-asilo/>. Corsivo miei.

<sup>122</sup> G. Pellegrino, *I diritti dei rifugiati climatici*, in *Equilibri*, 2017, 1, 29-39

ultimi tempi la riflessione si sta concentrando sul tema<sup>123</sup>. Sta di fatto che nel caso dei fenomeni climatici il meccanismo della violazione e dell'oppressione non è individuabile: la «violazione» è la conseguenza di un evento climatico avverso ed è unicamente riconducibile alla natura; o, al più, è possibile decifrare una generale responsabilità «dell'uomo» nei casi di eventi generati o favoriti da forme di antropizzazione (un esempio a noi ben noto è la cementificazione degli alvei dei fiumi). Alcuni diritti fondamentali, fra cui i diritti all'alimentazione e all'accesso alle risorse idriche, non sono garantiti, sono ostacolati o impediti: tutto ciò, però, al di fuori di un contesto di oppressione o limitazione delle libertà, che lo strumento giuridico della tutela dei diritti umani presuppone, e, anzi, da cui non sembra poter prescindere. Diversamente non si frapporrebbero ostacoli all'estensione ai migranti climatici dei molteplici strumenti di protezione, anche a carattere sovranazionale e convenzionale, previsti per i rifugiati. In occasione di una recentissima sentenza della Cassazione la difesa del ricorrente adombra una tesi sicuramente innovativa sotto il profilo di una possibile elaborazione del principio alla luce del quale valutare la sua vicenda e che, paradossalmente, assume, e riproduce, una visione post-coloniale dell'architettura di law and governance dei fenomeni migratori. Nel dettaglio la qualifica di «migrante ambientale» rivendicata dal ricorrente, che vedeva minacciata la sopravvivenza sua e della sua famiglia dai mutamenti climatici, è ricollegata alla valutazione non (tanto) delle condizioni del singolo, o all'instaurazione, o aggravamento, della sua condizione di vulnerabilità, ma alla «specificità capacità dello Stato di offrire idonea ed effettiva protezione rispetto a vicende quali quella narrata dal richiedente (migrante climatico), posta...a fondamento della decisione (...) alla luce di fonti internazionali specifiche e aggiornate alla data della decisione»<sup>124</sup>.

Il paradosso consiste nel fatto che questa tesi esprime una visione marcatamente occidentale dello «Stato», non solo, e non tanto, come entità politica, ma perché ritiene scontata l'assunzione di una responsabilità del sistema politico nei confronti dei suoi cittadini nel caso di catastrofi naturali<sup>125</sup>: questa è una visione solidaristica tipicamente riversata nelle nostre carte costituzionali e nei nostri strumenti di governo – il sistema di Protezione Civile<sup>126</sup>, i sistemi di monitoraggio degli eventi sismici<sup>127</sup>, ecc. – ma che non è necessariamente condivisa, né implementata, da altri sistemi politici non occidentali. Non necessariamente quelle forme di Stato trovano nelle funzioni esercitate corrispondenze con il modello statale europeo continentale. Pertanto, a quegli Stati non possono essere automaticamente ascritte responsabilità specifiche, assimilandole tout court a quelle consuete dei sistemi politici occidentali, e conseguentemente apparirebbe incongruo assegnare ai nostri giudici di merito il compito di valutare l'efficienza di strategie e di politiche pubbliche, ambientali, sociali e di safety e recovery per contrastare le conseguenze dei fenomeni climatici avversi messe in atto dai Paesi di provenienza dei migranti, che spesso non sono dotati né di questa peculiare capacità istituzionale, né di questa specifica cultura della resilienza<sup>128</sup>.

<sup>123</sup> A. Punia, R.P. Singh, N.S. Chauhan, *Drivers of Climate Migration*, cit.

<sup>124</sup> Cass. I sez. 8/3/2023 n. 6964.

<sup>125</sup> A. Giddens, *La politica del cambiamento climatico*, Milano, 2015.

<sup>126</sup> F. Toseroni, *La resilienza: futuro della protezione civile*, in *TeMa Journal of Land Use, Mobility and Environment*, 2012, 5, 2, 177-184; M. Francini, S. Gaudio, A. Palermo, M.F. Viapiana, *Pianificare la resilienza urbana mediante i Piani di emergenza di Protezione civile*, in *Territorio*, 2018, 125-133.

<sup>127</sup> S. Sica, L. Pagano, F. Vinale, *Interpretazione dei segnali sismici registrati sulla diga di Camastra*, in *Italian Geotechnical Journal*, 2008, 4, 8, 97-111.

<sup>128</sup> E. Fornalé, *À l'envers*, cit.

Per la verità la Cassazione si limita a rinviare al Tribunale per una rivalutazione complessiva della vicenda migratoria del richiedente alla luce delle motivazioni climatiche, di cui non si era tenuto conto nella decisione impugnata, e quindi non giunge ad individuare un tipo di responsabilità – quella dello Stato – a cui imputare la lesione dei diritti umani del singolo, che richiedono tutela nel momento in cui sono messi a repentaglio da condizioni ecosistemiche ostili determinate dall'evento climatico avverso. Va tuttavia segnalato che la tesi addotta dalla difesa, opportunamente rielaborata dalla giurisprudenza, potrebbe risultare funzionale all'applicazione degli strumenti giuridici in cui si estrinseca la tutela dei diritti umani in tema di migrazioni climatiche, potendo fornire la chiave di volta mancante di quell'impianto giuridico di cui si è detto.

In generale le decisioni dei giudici italiani – di cui esistono esaustive rassegne, che qui devono intendersi richiamate e che mi esonerano dall'esaminarle in dettaglio<sup>129</sup> – non solo appaiono oscillanti sul punto della protezione (elemento che qui non affronto dal punto di vista delle argomentazioni tecnico-giuridiche), e non per ragioni legate al succedersi delle politiche e, conseguentemente, delle forme di protezione previste dalla normativa (umanitaria, speciale, ecc.), ma lo sono, soprattutto, dal punto di vista dell'inquadramento delle cause climatiche della migrazione. Più che dei fenomeni in sé, inattesi, o improvvisi, che producono un evento devastante che rende l'habitat ostile o inabitabile, costringendo la popolazione ad un esodo immediato, e che determinano le situazioni di «crisi» o di «emergenza» che si riversano sui luoghi e sui Paesi di accoglienza e destinazione, la giurisprudenza sembra costantemente preoccuparsi delle conseguenze di tali fenomeni, che non sempre si manifestano in un brevissimo periodo: la siccità, la carestia, l'inquinamento del suolo, lo sfruttamento non sostenibile delle risorse naturali, mentre del disastro ambientale, di cui si deve ravvisare «in concreto l'esistenza in una determinata area geografica», si propone, attraverso il rinvio all'art. 452-quater c.p., una definizione di impianto penalistico<sup>130</sup>, che, ancora una volta, veicola una visione prettamente occidentale delle potenziali dinamiche in grado di rendere l'habitat naturale fortemente inospitale, o addirittura inabitabile.

Tuttavia, i punti che appaiono maggiormente critici di queste decisioni sono, da un lato, la necessità dell'individuazione del nesso tra evento climatico avverso (e sue conseguenze) e ripercussioni sulla modificazione delle condizioni di vita del singolo, che diverrà poi il richiedente la misura di protezione; dall'altro lato la modalità con cui i giudici individuano tale nesso: sulla base di quali osservazioni della realtà del Paese di provenienza del richiedente protezione e di quali valutazioni di tali condizioni. In questa direzione Cass. SS.UU., richiamando precedenti decisioni della stessa Corte, ha osservato che il diritto alla concessione della protezione non può essere affermato «in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza...Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria»<sup>131</sup>.

In sintesi, leggendo in filigrana le decisioni della Corte sul tema, con il proposito di

<sup>129</sup> C. Scissa, *The Climate Changes*, cit.; E. Fornalé, *À l'envers*, cit.

<sup>130</sup> Cass. sez. lav. 22/6/2022 n. 20121 che richiama Cass. sez. II 24/2/2021 n. 5022 e Cass. sez. lav. 8/6/2021 n. 15961, orientamento poi confermato dalla successiva decisione Corte Cass. sez. III 15/7/2021 n. 20218.

<sup>131</sup> Cass. SS.UU. 13/11/2019 n. 29459.

individuare un filo conduttore di una politica migratoria governata attraverso le decisioni giurisprudenziali, dovrà essere dapprima valutata una rilevanza delle mutate condizioni per cause riconducibili ad un habitat reso ostile da eventi climatici avversi, che devono incidere sulla vulnerabilità del soggetto: o determinandola, o aggravando una situazione di vulnerabilità pregressa. In quali termini però non è facilmente desumibile: alcune decisioni individuano come parametro di valutazione un nucleo minimo di diritti fondamentali che integrano la dignità delle condizioni di vita del soggetto, nucleo che però non è definito; altre richiedono un rischio per la sopravvivenza del singolo individuo. Una generale condizione di povertà indotta (o aggravata?) dai fenomeni climatici, oltre che ardua da dimostrare, non è ritenuta un parametro sufficiente per la concessione della protezione, almeno fino a che non raggiunge «la soglia della carestia», da accertare sulla base di fonti attendibili ed aggiornate. Quest'ultima espressione, per la verità singolare, con cui talune decisioni della Cassazione vorrebbero ricondurre la mancanza o grave scarsità di derrate alimentari, soprattutto di cereali, dovuta a cause naturali (siccità, piogge, grandine, gelo, insetti, locuste, pestilenze, ecc.) o a guerre, rivoluzioni, errori economici, che riguarda la collettività, in quanto determina l'incremento della mortalità della popolazione dell'area colpita, o di particolari sottogruppi<sup>132</sup>, ad una condizione individuale (oggetto, quest'ultima, di una valutazione del giudice che appare davvero ardua). Se tale posizione, recentemente espressa dalla Cassazione, diventerà mainstream nella giurisprudenza la valutazione della condizione di vulnerabilità del singolo, determinata o aggravata dell'evento climatico avverso, o dalla sperimentazione di un ecosistema reso ostile da tale evento, dovrà essere affiancata da un'ulteriore valutazione delle tutele approntate dallo Stato nei confronti dei propri cittadini, e di come, eventualmente, tali tutele (se previste nel quadro del sistema politico) si siano rivelate inefficaci per il mantenimento delle condizioni di vita del singolo richiedente protezione, e conseguentemente di un catalogo dei suoi diritti fondamentali. La tutela di questa specifica categoria di migranti è, evidentemente, una scelta politica, che incontra una peculiare difficoltà proprio a causa della particolare sensibilità degli strumenti giuridici già disponibili e nella predisposizione di nuovi: in particolare l'attribuzione dello status di rifugiato, che implica una condizione oppressiva assente nel caso delle migrazioni climatiche, anche se in letteratura è stata indagata la figura dei rifugiati climatici, peraltro individuando un'accezione discriminatoria di tale etichetta, che starebbe a sottolineare la provenienza di questa tipologia di migranti da Paesi in condizioni di sottosviluppo.

Gli esempi trattati mettono infatti in luce come l'impianto dei diritti umani, o fondamentali, sconti la tradizione europeo-continentale del pensiero giuridico probabilmente molto più di altri strumenti e tecniche, con il rischio di (ri)proporre un punto di vista etnocentrico e «post-coloniale» sulla questione delle migrazioni ambientali, per quanto attenuato in una forma di neo-colonialismo paternalistico, carattere che comunque le strutture di law and governance non hanno perso, né riescono a nascondere<sup>133</sup>. Si tratta di un problema ancor più delicato nel momento in cui tale prospettiva si connette con l'ineludibile matrice coloniale delle teorie sulle migrazioni e

<sup>132</sup> (voce) *Carestia*, in Enciclopedia Treccani online, <https://www.treccani.it/enciclopedia/caresia#:~:text=Mancanza%20o%20grave%20scarsit%C3%A0%20di,di%20piante%20e%20animali%2C%20guerre.>

<sup>133</sup> B. Mayer, *Environmental Migration in the Asia-Pacific Region*, cit.

sulla mobilità umana<sup>134</sup>, (di cui si è detto anche supra, § 1), e si vorrebbe utilizzare per governare un fenomeno fortemente improntato dalla transizione dal colonialismo alle politiche migratorie che, realizzando quella che è stata definita «condizione permanente della contemporaneità coloniale europea»<sup>135</sup>, inevitabilmente caratterizza numerosi paesi europei<sup>136</sup> e numerosi paesi di provenienza dei migranti. Si tratta, per esempio, dei paesi in cui in nome del processo di formazione dello Stato, ossia di una struttura politica e giuridica alloctona, tipica dell'Occidente, imposta nel quadro di una politica di assimilazione tipica dell'imperialismo<sup>137</sup> la colonizzazione ha costretto alla stanzialità popolazioni autoctone che tradizionalmente praticavano il nomadismo come strategia di adattamento all'ostilità dell'ecosistema, in definitiva rischiando di riproporre e riprodurre, anche se in una versione aggiornata, analoghe dinamiche post e decoloniali<sup>138</sup>. In altri termini, le condizioni di compatibilità tra la cornice marcatamente occidentale dei diritti umani<sup>139</sup> come strumento di protezione e le culture giuridiche delle popolazioni non occidentali<sup>140</sup> dovrebbero costituire, a loro volta, oggetto di riflessione e dibattito, quantomeno a partire dall'esigenza di una «tradizione interculturale tra la narrativa eurocentrica dei diritti umani...e le concezioni indigene...»<sup>141</sup>.

**4. Le protezioni per i migranti climatici tra amministrazione e giurisdizione.** Nel quadro delineato, a cui non difettano i tratti problematici, la costruzione giuridica della figura e delle tutele dei migranti climatici è costretta a sfruttare spazi normativi minimi: nell'ordinamento italiano gli articoli 20 del T.U. Immigrazione, che fin dalla ridondanza degli aggettivi contenuti nel titolo, Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali, sottolinea l'assoluta unicità delle tutele<sup>142</sup>, una ridondanza a cui però non corrisponde la trasposizione di termini quali «contingente», «eccezionale», «seria» in criteri di valutazione oggettiva da parte degli operatori, come osserva Trib. L'Aquila<sup>143</sup>; e

<sup>134</sup> S.P. Mains, M. Gilmartin, D. Cullen, *Postcolonial migrations*, in *Social & Cultural Geography*, 2013, 14, 2, 131-44.

<sup>135</sup> B. de Sousa Santos, *Decolonizzare la storia*, cit.

<sup>136</sup> T. Ricciardi, *The transition from colonialism to the migration policies in Europe*, in G. Laschi, V. Deplano, A. Pes (a cura di), *Europe between migrations, decolonization and integration*, London, 2020, 28-38; J. Mahoney, *Colonialism and post-colonial development. Spanish America in comparative perspective*, Cambridge, 2010.

<sup>137</sup> L.M. Hunter, J.K. Luna, R.M. Norton, *Environmental Dimensions of Migration*, in *Annual Review of Sociology*, 2015, 41, 377-397; M. Raiteri, *Gli Ajar. Note a margine di una esplorazione antropologico-giuridica*, in M. Verga (a cura di), *Quaderno del Quinto seminario di Sociologia del diritto, Capraia Isola 2009*, Messina, 2009, 119-129.

<sup>138</sup> Sulle differenze cfr. B. de Sousa Santos, *Decolonizzare la storia*, cit.

<sup>139</sup> R. Panikkar, *Is the notion of human rights a Western concept?*, in *Diogenes*, 1982, 30, 120, 75-102; D. Zolo, *I diritti umani, la democrazia e la pace nell'era della globalizzazione*, in *Jura Gentium*, 2011, <https://www.juragentium.org/topics/wlgo/it/braga.htm>; B. de Sousa Santos, *Decolonizzare la storia*, cit.

<sup>140</sup> W. Capeller, T. Kitamura (a cura di), *Une introduction aux cultures juridiques non occidentales. Autour de Masaji Chiba*, Bruxelles, 1998.

<sup>141</sup> B. de Sousa Santos, *Decolonizzare la storia*, cit.

<sup>142</sup> 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.

<sup>143</sup> [https://www.meltingpot.org/app/uploads/2018/02/ordinanza\\_umanitaria\\_bangladesh.pdf](https://www.meltingpot.org/app/uploads/2018/02/ordinanza_umanitaria_bangladesh.pdf).

20 bis, Permesso di soggiorno per calamità, un testo dal percorso accidentato<sup>144</sup>. Tale costruzione è affidata alle amministrazioni e alla magistratura, secondo un modello ormai predominante nelle politiche pubbliche italiane, su cui riflettono le discipline sociologico-giuridiche e sociologico-politiche<sup>145</sup>, ma sul quale altrove la riflessione della centralità delle decisioni amministrative nella costruzione delle politiche migratorie non sembra altrettanto diffusa<sup>146</sup>. A tali istituzioni spetta il compito di riempire di contenuto per via interpretativa norme che, come avremo modo di osservare, concedono ampio spazio alla discrezionalità degli interpreti<sup>147</sup>: discrezionalità che incide sia sulla concessione o il rifiuto della protezione, sia sull'eterogeneità delle posizioni e delle argomentazioni utilizzate a supporto dai decisori nelle diverse sedi territoriali.

Intanto non sembra casuale che non solo l'ordinamento sovranazionale, ma nessun ordinamento giuridico europeo, abbia ancora tipizzato né la figura del migrante climatico, scindendola, per esempio, da altre possibili motivazioni della decisione migratoria, né i fenomeni ambientali che potrebbero dare luogo alle corrispondenti misure di protezione. Soltanto tre Paesi europei, Svezia, Finlandia e Italia, avevano predisposto uno strumento giuridico idoneo alla costruzione di una specifica forma di tutela. Svezia e Finlandia hanno però preferito espungere la normativa in materia dai loro ordinamenti a fronte delle numerose «crisi» dovute ai processi migratori in atto<sup>148</sup>, mentre l'Italia, come osserveremo tra poco, ha mantenuto un sia pur minimo spazio interpretativo per gli operatori dell'amministrazione dell'Interno. Infine, altri due Paesi del Nordeuropa, Norvegia e Danimarca, stanno sondando l'atteggiamento dei loro cittadini nei confronti della motivazione climatica dei flussi migratori<sup>149</sup>.

In generale i diritti dell'immigrazione dei Paesi UE sono caratterizzati da due principi antitetici: da un lato le «soglie di eccezionalità»<sup>150</sup> di alcune misure, connesse a motivi di ordine pubblico; dall'altro lato una flessibilità degli strumenti giuridici idonea a ricomprendere «circostanze compassionevoli», che si può unicamente concretizzare consentendo un margine di discrezionalità agli operatori. Tuttavia in questo mix diventa complicato, se non irrealizzabile, abbassare le soglie di eccezionalità delle misure nel caso in cui l'immigrazione sia motivata da catastrofi o cambiamenti climatici, e decidere, in

<sup>144</sup> 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi, ed è rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi se permangono le condizioni di eccezionale calamità di cui al comma 1; il permesso è valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

<sup>145</sup> C. Pennisi, F. Prina, M. Quiroz Vitale, M. Raiteri (a cura di), *Amministrazione, cultura giuridica e ricerca empirica*, Sant'Arcangelo di Romagna, 2018.

<sup>146</sup> L. Affolter, *Asylum Matters, on the Front Line of Administrative Decision-Making*, Cham, Switzerland, 2021; J. van der Kist, H. Dijkstra, M. de Goede, *In the Shadow of Asylum Decision-Making: The Knowledge Politics of Country-of-Origin*, in *International Political Sociology*, 2019, 13, 1, 68-85.

<sup>147</sup> E. Fornalé, A. Pénvers, cit.

<sup>148</sup> C. Scissa, *Estrema povertà dettata da alluvioni: condizione (in)sufficiente per gli standard nazionali di protezione?*, in *Questione Giustizia*, 14/2/2022: 1-6, <https://www.questionegiustizia.it/articolo/estrema-poverta-dettata-da-alluvioni>

<sup>149</sup> T.F. Hedegaard, *Attitudes to Climate Migrants: Results from a Conjoint Survey Experiment in Denmark*, in *Scandinavian Political Studies*, 2022, 25, 1, 25-45; H.H. Bye, H. Yu, J. Sofa Portice, C.A. Ogunbode, *Interactions between migrant race and social status in predicting acceptance of climate migrants in Norway*, in *Climate Change*, 2023, 176, 46, 1-16.

<sup>150</sup> M. Scott, *Adapting to Climate-Related Human Mobility into Europe*. cit.

concreto, entro uno scenario in cui l'ecosistema è divenuto ostile rispetto alle condizioni di vita pregresse, quali condizioni abbiano reso inevitabile una migrazione che implica l'attraversamento dei confini e l'arrivo in un Paese di destinazione; o, viceversa, se esisteva la possibilità di restare, o di fare ritorno, nel proprio habitat; o, ancora, procedere ad una migrazione interna, con uno spostamento in un'altra parte del territorio ma senza attraversamento dei confini. Questo perché l'effettiva praticabilità di queste due ultime strategie di adattamento non giustificerebbe la concessione di una misura di protezione, a meno che una maggiore elasticità nell'applicazione delle misure di protezione da parte del Paese di destinazione, e quindi un più ampio margine di discrezionalità dei decisori, non siano il risultato di una scelta politica orientata ad offrire protezioni ai migranti in fuga da catastrofi ambientali, o comunque vittime di altri impatti negativi dei cambiamenti climatici<sup>151</sup>.

Per quanto riguarda l'Italia il compito di adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati misure di protezione temporanea per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non UE è, tutto sommato, meno complesso – si vedano per esempio le misure adottate a seguito del conflitto in Ucraina – del compito, certamente più delicato, di rapportare gli effetti negativi prodotti dai cambiamenti e dagli eventi climatici nei territori di provenienza e sulle popolazioni alla condizione del singolo migrante (richiedente asilo, protezione speciale, sussidiaria, o altra misura prevista dall'ordinamento) assegnato ai Questori, alle Commissioni territoriali e ai giudici.

Il Questore deve infatti individuare nella situazione addotta dal richiedente la misura di protezione (permesso di soggiorno) una «situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza», oltre a procedere all'accertamento, richiesto dal successivo comma 2, in ordine al permanere di tali condizioni di eccezionale calamità nel caso di richiesta di rinnovo della misura. L'espressione riportata nel testo dell'articolo non è di immediata operatività, ma implica comunque una graduazione di intensità dell'evento avverso che può essere valutata attraverso una sorta di check list: occorre stabilire se l'evento addotto, che fa parte di un «catalogo aperto» di situazioni di vulnerabilità<sup>152</sup>, a cui dovrebbe corrispondere una natura «elastica» della protezione umanitaria<sup>153</sup>, integri una calamità; in caso affermativo se questa sia, o meno, contingente ed eccezionale; e, ancora, se tale evento consenta, o meno, il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza. La normativa non fornisce alcuna indicazione né sul peso specifico della motivazione climatica rispetto ad altre possibili motivazioni (che solitamente emergono in sede di ricorso contro i dinieghi di rilascio del permesso), né su quello che è sicuramente il passaggio più complesso della decisione, ossia le modalità con cui il carattere dell'ambiente reso ostile dall'evento climatico avverso ha potenzialmente o concretamente inciso in modo negativo sulla condizione personale e sullo stile di vita del richiedente, ossia sulla sua condizione di «sicurezza»: unico elemento che, una volta rilevato, giustificerebbe la concessione di una protezione che – in ogni caso – l'ordinamento configura come assolutamente straordinaria. Viceversa, si tratta di elementi completamente affidati ad una valutazione

<sup>151</sup> M. Scott, *Adapting to Climate-Related Human Mobility into Europe*. cit.

<sup>152</sup> Trib. Genova sez. XI, 11/6/2020. Cfr. anche i contributi di D. Gracia e di F. Passarini in questa *Rivista*.

<sup>153</sup> Corte App. Brescia, sez. III, 18/6/2021 n. 768.

soggettiva dell'Amministrazione (nel caso del provvedimento del Questore ex art. 20 bis), dei componenti le Commissioni territoriali, e dei giudici dell'impugnazione: insomma di una valutazione che viene assorbita dalla «machinery of the state», entro la quale il rischio di far prevalere le preferenze individuali sulla «capacità amministrativa» dei decisori è elevato<sup>154</sup>, anche se vi sono studiosi che, al contrario, ritengono che gli usi delle informazioni, tendenzialmente ripetitivi, possono improntare la decisione ad una «uniformità» ed «efficienza» che servirebbero anche a depotenziare il ruolo e l'apporto del decisore<sup>155</sup>. In effetti questo affidamento può talvolta presentare anche risvolti positivi, se riflettiamo per esempio sul fatto che la «machinery» che ha fatto da cornice alle decisioni in materia di politica ambientale ha prodotto nuovi diritti in tema di fruizione dell'ambiente, e nel caso italiano dell'art. 9 Cost., ha portato a modificare la nozione stessa di ambiente, nella precedente versione estremamente connotata in senso paesaggistico, proprio in vista del completo riconoscimento di quei diritti; e anche nuovi ambiti del diritto: si pensi, per esempio, al diritto penale ambientale<sup>156</sup>.

In sintesi, le decisioni mostrano due ordini di questioni, in entrambi i casi connesse alla selezione delle informazioni relative al Paese di provenienza da utilizzare a supporto delle motivazioni. Si tratta delle cosiddette COI, acronimo di Country Origin Information<sup>157</sup>, recentemente definite «illusioni di obiettività»<sup>158</sup> perché presentate come uno strumento di valutazione che si avvale di informazioni oggettive. Viceversa, sono, appunto, il risultato di operazioni di selezione di fonti e dati che risentono delle prospettive degli autori dei rapporti e dei loro inquadramenti teorici e che, a loro volta, sono oggetto di ulteriori scelte – anche orientate in funzione dell'implementazione di una specifica politica migratoria – in sede di elaborazione della decisione.

La prima questione riguarda una selezione per così dire «a monte», che riguarda il flusso informativo che giunge al decisore<sup>159</sup>. È per esempio il caso delle COI allegate dalla difesa del migrante richiedente protezione di cui tratta la decisione della più recente pronuncia della Cassazione sul tema<sup>160</sup>. Il rapporto COI è, in realtà, la sintesi di varie fonti documentali «di pubblico dominio» elaborata nell'ambito della Clinica legale in tema di immigrazione e asilo dell'Istituto Dirpolis della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa<sup>161</sup>. Nella quarta di copertina si legge: «Il rapporto non è e non deve considerarsi esaustivo né in senso assoluto né rispetto al merito di alcuna richiesta individuale di riconoscimento di protezione internazionale... Per ulteriori informazioni si prega di leggere i documenti citati nella loro interezza». Viceversa, le COI sono presentate come il principale strumento informativo – certamente integrabile d'ufficio su disposizione

<sup>154</sup> P.G. Van Wolleghe, H.G. Sicakkan, *Asylum seekers in the machinery of the state: administrative capacity vs. preferences. Recognition rates in EU member states*, in *European Union Politics*, 2023, 24, 2, 348-369.

<sup>155</sup> E. Bodström, *Illusions of objectivity*, cit.

<sup>156</sup> D. Rind, *The decision-making machinery behind environmental policy*, in *Georgetown Law Journal*, 2005, 93, 2, 717-732.

<sup>157</sup> T.M. Liodden, *The Map and the Territory: The Use of Country Information in Asylum Assessments*, in *International Migration Review*, 2022, 56, 1, 296-322.

<sup>158</sup> E. Bodström, *Illusions of objectivity*, cit.

<sup>159</sup> E. Bodström, *Illusions of objectivity*, cit.

<sup>160</sup> A. Lacchei, E. Zavanella, *Pakistan. Rapporto COI*, in [www.santannapisa.it/it/area-di-ricerca-dream](http://www.santannapisa.it/it/area-di-ricerca-dream).

<sup>161</sup> Un analogo approccio alla redazione delle schede COI è, per esempio, quello della Regione Emilia-Romagna Assessorato al welfare e alle politiche abitative: cfr. la scheda *COI-Notizie sui Paesi di Origine dei richiedenti protezione internazionale presenti in Emilia Romagna* dedicata a Camerun, Mali, Nigeria e Pakistan.

del giudice, a condizione che le fonti siano pubblicizzate<sup>162</sup> – che garantisce ai decisori gli elementi a sostegno delle loro argomentazioni.

Nello specifico documento qui citato, dedicato al Pakistan, la sezione dedicata ai danni ambientali, oltre ad essere molto sintetica (poco più di una pagina), non fa cenno alla necessità di intraprendere migrazioni climatiche che travalichino i confini nazionali. Viceversa, si descrive sommariamente una serie di processi di migrazione interna, pur nel quadro di una complessiva criticità delle misure messe in atto dal governo, evidenziando il «successo» delle politiche di reinsediamento degli sfollati nei luoghi di provenienza, benché i beni essenziali – acqua potabile, abitazioni, educazione e sanità – continuino ad essere carenti o mancanti.

Qui entra inevitabilmente in gioco quello che è stato definito il carattere intertestuale dei rapporti COI, che selezionano, operando scelte, anche rispetto alle fonti, con una predominanza di dati provenienti da organizzazioni governative, think tank ideologicamente orientati, che in alcuni casi esprimono quella visione securitaria della questione delle migrazioni climatiche di cui si è detto supra<sup>163</sup>, e media mainstream<sup>164</sup>, e fanno riferimento ad altri testi, dando luogo alla formazione di catene intertestuali o a reti di intertesti<sup>165</sup>. E, soprattutto, entrano in gioco le funzioni di tali rapporti che sono, da un lato, quella di strumento di valutazione della fondatezza della narrazione dei richiedenti protezione (cfr. infra); e, dall'altro lato, la funzione di valutazione della complessiva condizione di sicurezza e della tutela dei diritti umani nel Paese di provenienza, a cui si aggiunge un «uso simbolico» indicativo del modo in cui si configura la politica di protezione del Paese di accoglienza. Ancora una volta, quindi, la prospettiva dei diritti umani è posta al centro della valutazione e, parallelamente, data acriticamente per scontata. Per di più, l'esercizio e le tutele di tali diritti richiedono una valutazione da parte di decisori culturalmente distanti dall'oggetto di valutazione.

La seconda questione si riferisce alla selezione dei flussi informativi che potremmo definire «a valle», e che riguarda la chiave di lettura che il decisore assume. Nel caso del Tribunale di Ancona, per esempio, la chiave di lettura della condizione di sicurezza socio-politica del Pakistan ha prevalso, oscurandola, sulla condizione di sicurezza climatica del Paese<sup>166</sup>, ragione per cui la Cassazione ha rinviato con l'indicazione che la vicenda del richiedente protezione dovrà essere riesaminata alla luce delle condizioni climatiche del Paese di provenienza<sup>167</sup>.

<sup>162</sup> Cass. sent. 9/5/2023 n. 12321 ha sancito la violazione dell'obbligo di cooperazione istruttoria in un caso in cui il Tribunale non aveva menzionato le fonti aggiornate consultate per analizzare le condizioni nel paese di provenienza della ricorrente che avrebbe potuto (se del caso) contestarle allegando fonti alternative ritenute idonee a prospettare un esito diverso del giudizio. Sul punto cfr. anche G. Michellini, *COI e protezione sussidiaria. Il difficile equilibrio tra oneri di allegazione e doveri di cooperazione istruttoria ufficiosa*, 21/11/2022, [asgi.it/notizie/coi-e-protezione-sussidiaria-il-difficile-equilibrio-tra-oneri-di-allegazione-e-doveri-di-cooperazione-istruttoria-ufficiosa/](https://asgi.it/notizie/coi-e-protezione-sussidiaria-il-difficile-equilibrio-tra-oneri-di-allegazione-e-doveri-di-cooperazione-istruttoria-ufficiosa/).

<sup>163</sup> I. Boas, C. Farbotko, H. Adams, H. Sterly, S. Bush S.K. van der Geest *et al.*, *Climate migration myths*, in *Nature Climate Change*, 2019, 9, 801-903.

<sup>164</sup> E. Giacomelli, *Panicocene. Narrazioni su cambiamenti climatici, regimi di mobilità e migrazioni ambientali*, Milano, 2023.

<sup>165</sup> E. Bodström, *Illusions of objectivity*, cit.

<sup>166</sup> Trib. Ancona, decr. n. 3821/2021.

<sup>167</sup> Come sottolineato dalla Cassazione nelle COI allegate dal ricorrente a proposito delle condizioni climatiche del Paese di provenienza si osservava, tra l'altro, che «[i]l Pakistan... è il settimo paese al mondo più colpito dagli effetti del cambiamento climatico e negli ultimi 20 anni... ci sono stati 150 incidenti dovuti a alluvioni, incendi, inquinamento, scioglimento dei ghiacciai, una delle principali cause di flussi interni di

Come mostra l'esempio riportato il decisore opera un'ulteriore selezione delle informazioni ritenute rilevanti per la valutazione dell'attendibilità della narrazione del richiedente, e quindi del suo diritto alla protezione. Questa selezione, però, presenta un ulteriore punto problematico, che consiste nella necessità di contestualizzare l'informazione – anche selezionandola opportunamente da un insieme più ampio – nella vicenda umana del singolo individuo. Quindi non si tratta unicamente di controllare la veridicità dell'evento climatico avverso (che è soltanto il presupposto della motivazione), ma, soprattutto, il decisore dovrà individuare un significativo rapporto causale tra l'evento, o più spesso le sue conseguenze, che possono prodursi anche a distanza di tempo, e l'inasprimento delle condizioni di vita del richiedente, per queste ragioni indotto alla decisione migratoria, sul modello della decisione del Tribunale di Bologna, che ha indagato l'impatto diretto dell'esposizione del richiedente all'evento climatico avverso sulla decisione migratoria<sup>168</sup>. Attraverso l'analisi della suddivisione dei paragrafi in cui si articolano le decisioni è stata evidenziata una cesura tra narrazione del richiedente protezione, ricognizione delle informazioni rilevanti e valutazione del caso concreto.

Un esempio di decisione che formalmente esamina le condizioni del Paese di provenienza, ma di fatto non procede all'individuazione di un nesso causale con la decisione migratoria del soggetto richiedente protezione è rappresentato dal decreto Trib. Genova 27 luglio 2022. La motivazione contiene una dettagliata disamina delle «condizioni di invivibilità dell'area di provenienza», ossia della situazione di inquinamento ambientale e di sfruttamento delle risorse petrolifere del Delta del Niger, definendola «profilo oggettivo», che viene tenuto separato dalla successiva ricostruzione del «profilo soggettivo» che nulla ha a che vedere con il concreto impatto dei problemi ambientali sulla vicenda migratoria del richiedente protezione (poi accordata): al riguardo, deve darsi atto della grave crisi ambientale che affligge tutta l'area del Delta del Niger, di cui fa parte anche il Delta State... Qui è presente l'olimpico del mercato del petrolio internazionale: Shell, Totale, Eni, Repsol, Bp, Chevron, Exxon Mobile, sono solo alcuni dei grandi nomi del settore operanti in quest'area... Un'immensa ricchezza di riserve che non corrisponde però ad altrettanto immensi vantaggi per la popolazione locale. Al contrario, quest'ultima vede soltanto briciole dall'attività estrattiva e, per giunta, deve anche convivere con un inquinamento ambientale sempre più evidente e deleterio.

Il Delta, dagli anni '50, assiste ad un progressivo deterioramento del proprio ecosistema, con ricadute tragiche per la popolazione dovuto non solo ai giacimenti, ma anche alle condutture vecchie ed inadeguate, alle dispersioni di greggio nel sottosuolo, alle emissioni di gas nell'aria. Malattie alla pelle, leucemie, tumori, un'aspettativa di vita più bassa rispetto al resto del paese, sono soltanto alcune delle più gravi conseguenze. Già nel 2011 il rapporto dell'UNEP, evidenziava come i nigeriani residenti nell'area del delta del Niger bevano acqua contaminata da benzene e che molti pozzi sarebbero ormai del tutto inquinati, ipotizzando che per bonificare l'area sarebbero necessari dai 25 ai 30

---

persone: ad esempio durante le alluvioni del 2010-2011 il 10% della popolazione del Pakistan ha dovuto spostarsi in altre zone interne al paese. La questione è più che mai attuale in quanto le alluvioni e gli allagamenti sono sempre più frequenti, come dimostrano gli eventi dell'aprile 2019 che hanno interessato la regione del Balochistan provocando diversi morti. Nelle stesse giornate sono state colpite anche l'area di Karachi e la provincia del Punjab».

<sup>168</sup> E. Fornalé, *À l'envers*, cit. Trib. Bologna n. 7334/2014 R.G.

anni. Le attività associate al settore petrolifero hanno avuto e continuano ad avere significativi effetti negativi sull'atmosfera, sul suolo, sulle acque superficiali e sotterranee, sull'ambiente marino e sugli ecosistemi terrestri. Lo smaltimento degli idrocarburi del petrolio e degli altri rifiuti derivati dalla produzione dello stesso causano inquinamento ambientale, con effetti dannosi per la salute umana, problemi socioeconomici e degrado nei nove Stati produttori di petrolio situati nella regione del Delta del Niger. I problemi associati alla ricerca ed alla produzione del petrolio includono fuoriuscite di petrolio, combustione di gas, gas metano liberato nell'aria anche senza combustione, discariche di rifiuti derivati dalla produzione di petrolio, contaminazione di sorgenti d'acqua, contaminazione del suolo, distruzione dei terreni agricoli e dell'ambiente marino.... Un approfondimento condotto nelle comunità degli stati Ondo, Delta e Rivers rivela come i conflitti legati al petrolio abbiano in realtà numerose sfaccettature. Il conflitto iniziale tra le comunità petrolifere, le compagnie petrolifere ed il governo nigeriano si è intensificato fino a diventare un conflitto all'interno e tra le comunità petrolifere stesse. Le persone sono messe l'una contro l'altra nella ricerca di benefici o di mezzi di sussistenza legati al petrolio. I benefici derivanti dal petrolio possono assumere la forma di contratti per la pulizia delle fuoriuscite di petrolio, sorveglianza degli oleodotti e di progetti di sviluppo. Alcuni attori locali controllano i pochi benefici che arrivano alle comunità dalle compagnie petrolifere e dal governo. Ma la maggioranza della popolazione è emarginata e cerca modi per combattere la propria esclusione da questi benefici e per poter sopravvivere. Le comunità locali escluse da questi benefici tendono a devastare ulteriormente l'ambiente già fragile e le risorse marine compiendo atti di vandalismo degli oleodotti. Altre invece sottraggono il petrolio e lo raffinano artigianalmente per venderlo al mercato nero. Queste attività provocano un circolo vizioso di degrado ambientale, povertà e conflitti<sup>169</sup>.

Quello del Tribunale di Genova non è un caso isolato: tutte le rilevazioni empiriche condotte sulle decisioni<sup>170</sup> evidenziano che l'anello mancante è proprio l'individuazione del nesso causale tra incidenza del fenomeno climatico, inasprimento delle condizioni di vita e decisione migratoria del singolo, in assenza del quale la «scelta intertestuale» è configurata in modo da giustificare la decisione, e non in modo da orientarla, riassegnando così alla discrezionalità del decisore uno spazio che va ad incidere sulla legittimità del provvedimento; o, peggio, favorendo l'implementazione di uno specifico indirizzo politico in sede amministrativa e giurisdizionale.

**5. Conclusioni.** Dal punto di vista sociologico-giuridico il tema delle migrazioni climatiche si colloca all'intersezione di due prospettive, raramente sovrapponibili a causa dei diversi background, che in questo saggio si è cercato sommariamente di delineare: i diritti umani, di matrice eurocentrica, e le culture giuridiche non occidentali. Al centro di questo crocevia si collocano alcuni processi, quali il colonialismo, la modernizzazione, il progresso e la costruzione stessa dello Stato, estrinsecazione di una visione occidentale del mondo che ha storicamente determinato forti disuguaglianze sul piano economico e sociale, ed è stata riprodotta e, anzi, accentuata, dal più recente processo di globalizzazione.

<sup>169</sup> Decr. Trib. Genova 27/7/2022 <https://www.meltingpot.org/2022/09/protezione-speciale-a-richiedente-nigeriano-per-invivibilita-della-zona-di-provenienza-delta-del-niger-e-durissimo-percorso-migratorio/>.

<sup>170</sup> E. Bodström, *Illusions of objectivity*, cit.

Tale visione, che ha, anche involontariamente, improntato le strategie di governo dei flussi migratori messe in atto dai Paesi di destinazione, nel caso delle migrazioni climatiche, e della gestione sostenibile degli ecosistemi, è connotata da un ulteriore elemento, l'influenza del pensiero occidentale relativo al rapporto tra natura, umanità e società sui processi decisionali: un pensiero che è stato di volta in volta influenzato dai processi menzionati o, viceversa, ne è stato l'ispiratore, e che, anch'esso, non può essere acriticamente dato per scontato.

Il tentativo condotto in queste pagine ha inteso mostrare come la costruzione giuridica della questione delle migrazioni climatiche, al di là delle difficoltà di ordine tecnico, qui sommariamente messe in luce ma ampiamente trattate in altri contributi raccolti in questo stesso volume, abbia scontato, e rischi di continuare a scontare, una interpretazione «razionalizzata», antropocentrica e tipicamente occidentale del rapporto dell'uomo con l'habitat naturale e con il suo ambiente. Come tale, questa visione non solo non tiene in conto, ma di fatto trascura, o quantomeno sottovaluta, le concezioni non occidentali, espressioni di un pensiero centrato sulla natura che ha consentito alle popolazioni di sviluppare peculiari strategie di adattamento e resistenza a fenomeni climatici avversi che implicano forme di cooperazione e predisposizione di sistemi normativi che privilegiano le strumento delle norme sociali<sup>171</sup> e che, grazie all'importanza che le comunità attribuiscono al «living in balance with the natural world» e a pratiche culturali che «are dependent on the continued health of the river»<sup>172</sup>, permette una gestione sostenibile delle risorse – nel senso della compatibilità del loro uso con i tempi riproduttivi, informazione tanto più preziosa quanto più consente a queste comunità di prevenire la maggior parte delle catastrofi ambientali – che la natura mette a disposizione.

Si tratta di concezioni caratterizzate da tratti fortemente comunitari e da principi distributivi che fungono da dispositivi di controllo sociale esterno perché fatti derivare da un'origine trascendente, mistica o propriamente religiosa delle risorse naturali: il dono come elemento distintivo e attributivo di un ruolo di preminenza all'interno della comunità, e il dono evocativo di un meccanismo distributivo egualitario ed esogeno, simbolizzato dalla «Natura», che determina condizioni ambientali favorevoli all'insediamento della comunità, archetipo, quest'ultimo, delle trasformazioni delle forme primitive di organizzazione sociale. In questo scenario anche i riti cerimoniali si sovrappongono ai cicli produttivi, in una fusione di spiritualità e «tecnologia» che riverbera i suoi effetti sull'ambiente e sui sistemi sociali. Un'interpretazione del peculiare rapporto di quelle comunità con l'habitat naturale, in primo luogo con gli eventi climatici, ma in definitiva con lo stesso concetto di «ostilità», alla luce di un apparato concettuale che appartiene in via esclusiva al diritto occidentale, e si estrinseca nelle sue strutture e nelle sue tecniche, appare oltremodo problematica, quando non fuorviante. Le molteplici criticità evidenziate nelle pagine che precedono appaiono tali perché si scontrano con un'oggettiva difficoltà di catalogare quei «diritti», dalle dimensioni –

<sup>171</sup> R. Boelens, F. Apollin, *Irrigation in the Andean Community. A Social Construction*, Colombo, Sri Lanka, 1999, <http://www.iwmi.cgiar.org/respages/PGW/andeanbook.htm>. Gli studiosi descrivono in questo modo la costruzione sociale dei sistemi di irrigazione: «...il sistema di irrigazione...è una costruzione sociale in cui i gruppi, spesso portatori di interessi diversi, cooperano per costruire l'infrastruttura, organizzare e al contempo definire le norme per l'uso delle acque irrigue in base alle condizioni della zona e alle specifiche attitudini delle popolazioni».

<sup>172</sup> H. Tanana, *Protecting tribal health from climate change*, cit., 124

individuale, collettiva, sociale, politica, culturale e ambientale – composite, ma comunque collettive, non orientate all'immediata soddisfazione materiale di bisogni individuali, ma che si configurano come pretese ad una equa condivisione di risorse prodotte con il metodo cooperativo, alla luce di una visione del mondo tipicamente occidentale, e quindi secondo una tipologia di diritti – umani, politici, economico-sociali, di terza generazione (parte integrante del diritto allo sviluppo, all'ambiente, ecc.), all'autodeterminazione politica e culturale della comunità – che di tale visione è il prodotto.

**Abstract.** Il saggio intende proporre una riflessione critica sull'applicazione degli apparati giuridici di matrice occidentale all'analisi del fenomeno delle migrazioni climatiche, di cui è sinteticamente ricostruito il background storico e socio-politico, quest'ultimo contestualizzato in epoca vittoriana. In particolare, sono messe in luce alcune criticità connesse alla chiave di lettura dei diritti umani, riconducibili alla mancata corrispondenza tra il pensiero giuridico occidentale, le culture giuridiche non occidentali e alla concezione del rapporto tra uomo, natura e società che esse esprimono, e le strategie di resistenza e adattamento che le popolazioni autoctone hanno sviluppato nei confronti di un habitat naturale reso ostile da eventi climatici avversi. Tali criticità sono analizzate nel contesto di alcune decisioni amministrative e giurisdizionali che riguardano migranti climatici richiedenti protezione, mettendo al contempo in evidenza il rilievo di questa modalità di decision making nell'implementazione delle politiche di gestione dei flussi eco-migratori.

**Abstract.** The essay aims to suggest a critical reflection on the claim of Western legal tools to the analysis of climatic migrations through their historical and socio-political background, formerly the Victorian era. In detail, some critical issues related to the key of human rights are discussed, in the light of the misalliance between Western legal thought, non-Western legal cultures and the outset of the relationship between man, nature and society that they express, and the strategies of resistance and adaptation that native communities have developed towards a natural habitat which has been made hostile by adverse climatic phenomena. These findings are scrutinized in the light of some administrative and judicial decisions concerning climate migrants seeking protection, while highlighting the status of this decision-making method in the implementation of eco-migration management policies.

**Parole chiave.** Migrazioni – clima – ambiente – colonialismo – modernizzazione – epoca vittoriana.

**Key words.** Migrations – climate – environment – colonialism – modernization – Victorian era